

CXXII SEDUTA**MARTEDI 17 FEBBRAIO 1981**

Presidenza del Presidente CORONA

I N D I C E

Comunicazioni del Presidente	1
Disegno di legge: "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23.12.1978, n. 833" (70). (Continuazione della discussione):	
ANEDDA	6-8
CHESSA	17
SANNA EMANUELE, Assessore dell'igiene e sanità	18-21-26
SODDU	18-36
CARRUS	21-29
MURRU	22-34
ROJCH	22-23-25-28-33
Interpellanze (Annunzio)	2
Interrogazioni (Annunzio)	1
Mozioni (Annunzio)	2
Proposta di legge (Annunzio di presentazione) .	1

La seduta è aperta alle ore 17 e 45.

OFFEDDU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 febbraio 1981, che è approvato.

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che è stata pre-

sentata la seguente proposta di legge:

dai consiglieri Oppi - Castellaccio - Demon-tis - Mèreu - Piretta:

"Provvedimenti relativi al Consiglio regio-nale della Sardegna" (166).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presiden-te della Giunta regionale ha presentato, in attua-zione dell'articolo 24 della legge regionale 7 gen-naio 1977, n. 1, l'elenco delle deliberazioni adot-tate dalla Giunta nelle sedute del 30 e del 31 dicembre 1980; del 9, 23, 30 gennaio 1981 e del 6 e 9 febbraio 1981.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle in-terrogazioni pervenute alla Presidenza.

OFFEDDU, Segretario:

"Interrogazione Spina - Mela - Oppi - La-du - Secci sul rapporto tra lingua sarda e lingua italiana nella scuola". (359)

"Interrogazione Ladu - Dettori sul mancato

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

pagamento dei dipendenti dei centri AIAS di Lanusei e Lotzorai". (360)

"Interrogazione Ladu - Oppi - Secci - Zurru sul contratto di collaborazione tra l'ENI e l'Occidental Petroleum Corporation (Oxy)". (361)

"Interrogazione Ladu sulla distribuzione dei buoni per l'acquisto dei mangimi agli allevatori colpiti dal maltempo". (362)

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

OFFEDDU, *Segretario*:

"Interpellanza Puggioni - Buzzanca sul precario funzionamento del laboratorio per il controllo della radioattività ambientale di La Maddalena". (206)

"Interpellanza Piredda - Demartis - Tidu sui provvedimenti da adottare per far fronte ai danni causati dalle calamità naturali". (207)

"Interpellanza Moretti - Mura - Isoni - Demartis - Franceschi sull'attuazione degli impegni assunti dalla Giunta regionale per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità atmosferiche". (208)

"Interpellanza Oppi - Ladu sul blocco totale dell'attività da parte della Piombozincifera sarda". (209)

"Interpellanza Oppi - Ladu - Zurru sulla ventilata chiusura della laveria di Montega da parte della Società Bario Sarda". (210)

"Interpellanza Ladu - Oppi - Secci - Zurru sul rifinanziamento della legge n. 675 sulla ristrutturazione e riconversione industriale". (211)

"Interpellanza Puggioni - Buzzanca sulla

conferenza nazionale per le servitù militari". (212)

Annunzio di mozioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

OFFEDDU, *Segretario*:

Mozione Satta Gabriele - Barranu - Angius - Marras - Cardia - Corrias - Schintu - Atzori Villio - Battolu - Cogodi - Orrù - Pintus - Pischedda - Saba Antonio - Satta Sebastiano - Tamponi - Uras sui provvedimenti del Ministero del Tesoro in materia di restrizioni alla concessione di credito nel nostro Paese e sulla proposta del Piano a medio termine" (46);

"Mozione Marras - Angius - Barranu - Cardia - Corrias - Satta Gabriele - Schintu - Atzori Villio - Battolu - Cogodi - Orrù - Pintus - Pischedda - Saba Antonio - Satta Sebastiano - Tamponi - Uras sulla politica energetica in Sardegna" (47).

Continuazione della discussione del disegno di legge:
"Individuazione, costituzione ed organizzazione delle
Unità sanitarie locali, in attuazione della legge
23 dicembre 1978, n. 833" (70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Individuazione, costituzione ed organizzazione delle Unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Come è a voi noto, nella precedente seduta abbiamo sospeso i lavori in sede di discussione dell'articolo 5. Pertanto, riprendiamo da questo punto.

Comunico che è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Rojch - Cogodi - Atzori Villio - Catte - Anedda - Medde - Erdas - Piretta - Ghinami. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

"L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale -

L'Assemblea generale è così costituita:

1) dal Consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o con parte di esso;

2) dal Consiglio della Comunità montana se l'ambito territoriale della Unità sanitaria locale coincide con quello della Comunità montana;

3) dal Consiglio della Comunità montana integrato da rappresentanti dei Comuni che non fanno parte della stessa ed il cui territorio ricada nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, nel numero e con le modalità previste dalla L.R. 3 giugno 1975, n. 26.

Se in conseguenza dell'aggregazione alla Comunità montana di uno o più Comuni si abbia un aumento di popolazione pari o superiore a un terzo di quella della Comunità montana, l'Assemblea generale è invece eletta con le modalità successivamente previste per l'elezione dell'Assemblea dell'associazione dei Comuni;

4) dai Consigli delle Comunità montane, ove l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale comprenda quello di più Comunità, con l'eventuale integrazione di cui al precedente punto 3;

5) dall'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei Comuni associati o di parte del territorio di alcuno di essi.

L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni è formata dai Sindaci nonché da Consiglieri comunali o circoscrizionali dei Comuni facenti parte dell'Unità sanitaria locale eletti dai rispettivi Consigli comunali nelle seguenti proporzioni:

a) nei Comuni o parte di essi sino a 3.000 abitanti: dal Sindaco e da n. 2 consiglieri;

b) nei Comuni o parte di essi con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti: dal Sindaco e da n. 3 consiglieri;

c) nei Comuni o parte di essi con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti: dal Sindaco e da n. 4 consiglieri, più un consigliere ogni 3.000 abitanti oltre i 5.000 o frazione superiore a 1.500 abitanti;

d) nei Comuni o parte di essi con popolazione tra i 15.001 e 100.000 abitanti: dal Sin-

daco e da n. 7 consiglieri, più un consigliere ogni 5.000 abitanti oltre i 15.000 o frazione superiore a 2.500 abitanti;

e) nei Comuni o parte di essi con oltre 100.001 abitanti: dal Sindaco e da n. 25 consiglieri, più un consigliere ogni 10.000 abitanti oltre i 100.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale comprenda parte del territorio di un Comune, questo elegge i propri consiglieri nell'Assemblea in proporzione alla popolazione residente nell'ambito stesso ex legge 8 aprile 1976, n. 278, scegliendo fra i consiglieri comunali o i consiglieri circoscrizionali eletti nelle rispettive circoscrizioni.

Nel caso in cui l'ambito territoriale di un Comune faccia parte di due distinte Unità sanitarie locali, il Sindaco e l'Assessore Delegato del Comune, fanno parte rispettivamente delle due Assemblee generali, previa opzione da parte del Sindaco da comunicare all'Assessorato regionale all'Igiene e sanità nei termini ed ai fini di cui al successivo articolo 32.

I rappresentanti elettivi di ogni Comune in seno alla Assemblea generale della Associazione dei Comuni debbono essere espressi secondo le seguenti modalità;

a) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema maggioritario, in unica votazione in modo da garantire, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze;

b) nei Comuni nei quali il Consiglio comunale è eletto con sistema proporzionale, con votazione della lista complessiva dei candidati da eleggere, composta su designazione delle singole formazioni politiche in misura proporzionale alla rispettiva rappresentanza consiliare così come definita in seguito alle elezioni comunali. Qualora una o più formazioni politiche non presentino le proprie proposte di candidatura, il Consiglio comunale procederà ugualmente alla elezione dei propri rappresentanti in relazione alle proposte tempestivamente avanzate, con riserva di successiva integrazione.

Per la determinazione del numero degli abitanti si fa riferimento agli ultimi dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

L'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale è presieduta dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, a seconda che si identifichi con il Consiglio comunale o con l'Assemblea della Comunità montana. Negli altri casi è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione salvo il caso in cui questo ultimo non sia membro dell'Assemblea. In questa ipotesi l'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune sede dell'Unità sanitaria locale". (63)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto e di seguire i lavori con la massima attenzione.

Poiché i presentatori di questo emendamento sono anche firmatari — gli stessi — di altri emendamenti, io li elencherò e i presentatori diranno se intendono ritirarli.

Emendamento numero 5, a firma Anedda - Chessa - Murru - Offeddu, sostitutivo parziale. Intendono ritirarlo?

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). E' ritirato.

PRESIDENTE. Emendamento numero 6, a firma Anedda - Chessa - Murru - Offeddu.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). E' ritirato.

PRESIDENTE. Emendamento numero 57, a firma Saba A. - Cogodi - Erdas - Ghinami - Demontis - Piretta - Are - Atzori Villio - Oppi - Floris Mario - Tidu.

ROJCH (D.C.). E' ritirato.

PRESIDENTE. Emendamento numero 62, a firma Saba Benito - Cogodi - Ghinami?

ROJCH (D.C.). E' ritirato...

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, è presente? Onorevole Saba? Onorevole Ghinami?

Non credo che questo emendamento si possa ritirare, perché introduce un articolo aggiunti-

vo. Vorrei perlomeno la formalizzazione...

Anziché lasciare esclusivamente alla Giunta il potere di deliberare su queste modifiche, occorre la ratifica della Commissione.

Questo emendamento, quindi, viene mantenuto.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 63, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale, numero 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento numero 62, istitutivo dell'articolo 5 *bis*, onorevole Cogodi, intende illustrarlo?

COGODI (P.C.I.). No, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

ROJCH (D.C.). Noi non ce l'abbiamo, non saprei dire.

PRESIDENTE. Si tratta dell'emendamento numero 62...

ROJCH (D.C.). Presidente, ne stiamo prendendo visione in questo momento!

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati distribuiti regolarmente l'altra volta, onorevoli colleghi.

ROJCH (D.C.). Non questo.

PRESIDENTE. Per chiarezza, se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Saba Benito - Cogodi - Ghinami:

“Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5 bis:

‘Con le stesse procedure previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 si provvede all'adeguamento degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali a seguito di eventuali modificazioni territoriali dei Comuni partecipanti o delle loro circoscrizioni, istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

L'eventuale conseguente modifica della composizione degli organi della Unità sanitaria locale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare’ ”. (62)

PRESIDENTE. Mentre i colleghi prendono visione dell'emendamento, si dia lettura dell'articolo 6.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 6

Funzionamento dell'Assemblea generale

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie o straordinarie.

Le prime, da tenersi almeno due volte all'anno, hanno comunque luogo entro i termini previsti dalla legge regionale concernente norme sulla contabilità delle Unità sanitarie locali, per l'approvazione, l'aggiornamento e l'assestamento dei bilanci di previsione, nonché per l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia

per decisione del Presidente, sia per richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea o per decisione del Comitato di gestione.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere notificato agli interessati con avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta stessa o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; ove il quorum di cui sopra non venga raggiunto, l'Assemblea si intende convocata per il giorno successivo alla stessa ora e luogo e si riunisce validamente con la presenza di almeno un quinto dei componenti.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Comitato di gestione che non facciano parte della stessa.

L'Assemblea generale, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, che potrà prevedere l'articolazione in gruppi o commissioni e l'organizzazione del lavoro, secondo uno schema di regolamento-tipo prediposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Per quanto non previsto nella presente legge si applica, in quanto compatibile, l'ordinamento vigente in materia per gli enti locali.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati tre emendamenti.

Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

“Art. 6 — Al sesto comma, sopprimere le parole ‘che non facciano parte della stessa’ ”. (7)

Emendamento modificativo Rojch - Atzeni - Moretti - Demontis - Floris Mario - Atzori

Angelo - Tidu:

“Art. 6 — Al secondo comma, le parole ‘due volte all’anno’, sono sostituite con ‘quattro volte all’anno’ ”. (37)

Emendamento aggiuntivo Saba - Cogodi - Erdas - Ghinami - Demontis - Piretta - Are - Atzori Villio - Oppi - Floris Mario - Tidu:

“Art. 6 — Dopo l’ultimo comma aggiungere il seguente comma: ‘Qualora l’Assemblea generale sia costituita secondo i punti 1 e 2 del primo comma del precedente articolo 5, si applicano per il funzionamento dell’Assemblea stessa le norme vigenti relative agli organi ivi considerati’ ”. (52)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Anedda per illustrare l’emendamento numero 7.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). L’emendamento è stato presentato perché l’inciso che proponiamo di cancellare è, a nostro avviso, pleonastico. Se alle sedute possono partecipare i componenti del Comitato di gestione, è chiaro che partecipano anche quelli che non fanno parte dell’Assemblea. E’ sufficiente che siano componenti del Comitato di gestione, quindi basta dire: “partecipano i componenti del Comitato di gestione che non facciano parte della stessa”.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell’igiene e sanità*. Non ho capito bene.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, vuol ripetere, per cortesia?

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Il comma dice: “Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Comitato di gestione che non facciano parte della stessa Assemblea”. Se dicia-

mo che alle sedute dell’Assemblea possono partecipare i componenti del Comitato di gestione e basta, è chiaro che chi è componente del Comitato di gestione, anche se non fa parte dell’Assemblea, ha diritto di partecipare. Quindi, dire che partecipano i componenti del Comitato di gestione che non facciano parte dell’Assemblea, è pleonastico, è in più. Chi ha la qualità di componente il Comitato di gestione ha diritto di partecipare all’Assemblea, faccia parte di essa o non ne faccia parte, per il solo fatto che è componente del Comitato di gestione.

PRESIDENTE. Questo è giusto. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell’igiene e sanità*. La Giunta accoglie l’emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Rojch per illustrare l’emendamento numero 37.

ROJCH (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell’igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Cogodi per illustrare l’emendamento numero 52.

COGODI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell’igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Naturalmente, questi emen-

damenti che riguardano l'Assemblea, poiché è stato approvato un nuovo articolo 5, in sede di coordinamento legislativo vedremo di accertare se sono compatibili.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7, pressivo parziale. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 37, modificativo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 6. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 52, aggiuntivo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli onorevoli colleghi hanno preso visione dell'articolo 5 bis, aggiuntivo?

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 7

Durata in carica dei componenti dell'Assemblea

I componenti dell'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale durano in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale di cui fanno parte; esercitano comunque le loro funzioni fino

alla loro surrogazione da parte del Consiglio comunale rinnovato.

La perdita della qualifica di Consigliere comunale o circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea.

In caso di morte, decadenza, dimissioni dei componenti dell'Assemblea, i Consigli comunali provvedono alle rispettive sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza, accertata dall'Unità sanitaria locale ovvero dal Consiglio comunale, mediante nuove votazioni, mantenendo inalterati i criteri di rappresentanza delle minoranze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 8

Comitato di gestione

Il Comitato di gestione, del quale possono far parte anche coloro che non siano componenti dell'Assemblea generale, in misura non superiore al 40 per cento, è composto:

a) da sette membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) da nove membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) da undici membri, per le Unità sanitarie locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

I componenti del Comitato di gestione devono essere eletti nella prima seduta dall'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato a cinque, sei e otto dei membri da eleggere, a seconda del numero dei componenti previsto, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

Qualora l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincida con la Comunità montana, il Comitato di gestione è costituito dalla Giunta della Comunità montana. In tale ipotesi della Giunta della Comunità montana potranno far parte anche membri non facenti parte del Consiglio stesso, nella misura prevista al primo comma.

In tutti gli altri casi il Comitato di gestione dovrà essere eletto dall'Assemblea generale, ancorché questa risulti costituita dal Consiglio della Comunità montana integrato dai rappresentanti degli altri Comuni appartenenti all'Unità sanitaria locale, ovvero dai Consigli di più Comunità montane costituiti in Assemblea generale. L'elezione ha luogo secondo le modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Catte - Medde - Piretta - Mereu:

"Art. 8 - Nel primo comma sostituire le parole: 'possono far', con la parola: 'fanno' ". (2)

PIRETTA (P.S.d'Az.). L'emendamento è ritirato.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

"Art. 8 - Al primo comma, dopo la parola 'generale', sopprimere le parole 'in misura non superiore al 40 per cento' ". (8)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Io vorrei chiedere al Presidente, al Consiglio, una sospensione sull'esame di questo articolo. Sono sorte (si ricava anche dal numero degli emenda-

menti) delle diverse interpretazioni, con possibilità di accordo, così come è accaduto per l'articolo 5. Vorrei quindi chiederle, Presidente, se il Consiglio non ha nulla in contrario, di sospendere l'esame dell'articolo 8. Sono stati presentati, ripeto, numerosi emendamenti; vi è la possibilità di raggiungere, come è accaduto per l'articolo 5, un accordo, anche mediante il ritiro degli emendamenti, lasciando il testo presentato dalla Commissione, ma credo sia necessario parlarne, così come abbiamo fatto per l'articolo 5.

Quindi, se anche gli altri Gruppi sono d'accordo, chiederei di sospendere l'esame dell'articolo 8 e andare avanti con l'articolo 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore dell'igiene e sanità?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora l'esame dell'articolo 8, con l'intesa che gli interessati si mettano al lavoro per ritirare, unificare o comunque semplificare i numerosi emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 9.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 9

Ineleggibilità e incompatibilità

I componenti del Comitato di gestione devono essere iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune. Ad essi si applicano le norme relative all'ineleggibilità e decadenza stabilite per i Consiglieri comunali.

Sono incompatibili:

- 1) i Consiglieri provinciali;
- 2) il personale iscritto ai ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, in servizio presso l'Unità sanitaria locale, il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché coloro che operano in strutture sanitarie pubbliche e private;
- 3) coloro che fanno parte degli organi di

controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, e dei relativi uffici;

4) coloro i quali hanno liti vertenti con l'Unità sanitaria locale;

5) coloro i quali, direttamente o indirettamente, sono o hanno parte in servizi o somministrazioni nell'interesse dell'Unità sanitaria locale e parenti od affini degli stessi fino al secondo grado;

6) coloro che fanno parte del Comitato di gestione di altra Unità sanitaria locale;

7) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori, i direttori, i collaboratori scientifici di industrie farmaceutiche;

8) i titolari o gli amministratori di imprese private vincolate con l'Unità sanitaria locale per contratti di opere o di somministrazioni.

Ove una delle situazioni ipotizzate nel precedente comma si verifichi in capo ad un componente il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale nel corso del mandato, essa produrrà la decadenza dalla carica medesima; tale decadenza avrà efficacia all'atto della sua pronunzia da parte dell'Assemblea generale, che dovrà adottare i relativi provvedimenti entro 15 giorni dalla proposta di decadenza, avanzata da uno dei suoi componenti, dal Presidente del Comitato di gestione o segnalata dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. All'articolo 9 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Rojch - Demonstis - Atzeni - Floris Mario - Tidu - Moretti - Atzori Angelo:

“Art. 9 — Al secondo comma, numero due, dopo le parole ‘sanitarie pubbliche e private’, aggiungere ‘convenzionate con l'Unità sanitaria locale presso la quale sono stati eletti’ ”. (38)

PRESIDENTE. Onorevole Floris, intende illustrare l'emendamento numero 38?

FLORIS MARIO (D.C.). Rinunzio all'il-

lustrazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accetta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 38, aggiuntivo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 10

Durata in carica del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione resta in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Comitato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di alcuno dei componenti il Comitato, l'Assemblea generale procede alla relativa surrogazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 8; il sostituto dura in carica per il periodo di tempo residuo fino al termine normale di scadenza del Comitato stesso.

L'Assemblea procede alla rinnovazione dell'intero Comitato di gestione quando il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà.

Il Comitato di gestione decade dal proprio mandato ove venga approvata motivata mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte dell'Assemblea.

La mozione di sfiducia, per la sua validità, deve essere proposta in forma scritta, motivata e

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

sottoscritta da almeno un terzo i componenti assegnati all'Assemblea e notificata al Presidente del Comitato di gestione.

Il Presidente del Comitato di gestione stabilisce la data per la discussione della mozione stessa che deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica.

La mozione è validamente approvata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'Assemblea.

Il Comitato di gestione deve essere ricostituito entro trenta giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Casula - Sanna Carlo - Carta:

“Art. 10 – Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito con il seguente: ‘Il Comitato di gestione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione’ ”. (4)

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore dell'igiene e sanità. L'emendamento numero 4 viene ritirato.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento modificativo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

“Art. 10 – All'ultimo comma, sostituire la parola ‘trenta’ con la parola ‘quindici’ ”. (13)

PRESIDENTE. Onorevole Murru, intendete mantenerlo?

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Resta l'emendamento numero 55 a firma Saba Benito e più. Se ne dia let-

tura.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Saba Benito - Cogodi - Erdas - Ghinami - Demontis - Piretta - Are - Atzori Villio - Oppi - Floris Mario - Tidu:

“Art. 10 – Sostituire il primo comma col seguente comma: ‘Il Comitato di gestione dura in carica 5 anni ed in ogni caso si rinnova in concomitanza della rielezione della maggioranza dei Consigli comunali facenti parte dell'Unità sanitaria locale ed esercita le funzioni fino all'elezione del nuovo Comitato’ ”. (55)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore dell'igiene e sanità. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 11

Funzionamento del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione si riunisce validamente, su convocazione del Presidente, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Per quanto attiene alla convocazione del

Comitato di gestione, si applicano le norme previste al quarto comma del precedente articolo 6.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Saba Benito - Cogodi - Erdas - Ghinami - Demontis - Piretta - Are - Atzori Villio - Oppi - Floris Mario - Tidu:

“Art. 11 — Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: ‘Qualora il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità montana si applicano le norme vigenti relative alla durata in carica e al funzionamento della Giunta medesima in sostituzione delle disposizioni del presente articolo e del precedente’ ”. (53)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 12

Il Presidente del Comitato di gestione

Il Presidente del Comitato di gestione è eletto dal Comitato stesso tra i suoi componenti, che abbiano anche la qualifica di membri dell'Assemblea generale, nella prima riunione che deve avvenire entro 10 giorni dalla elezione del Comitato.

Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Comitato.

Nella ipotesi in cui il Comitato di gestione sia costituito dalla Giunta della Comunità montana, le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Comunità montana medesima.

Fino a quando non interviene l'elezione del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età che procede anche alla convocazione della prima riunione del Comitato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

“Art. 12 — Al primo comma, terza riga, dopo la parola ‘componenti’, sopprimere le parole ‘che abbiano anche la qualifica di membri dell'Assemblea generale’ ”. (14)

Emendamento soppressivo parziale Demon-tis - Piretta - Ghinami - Mannoni - Atzori Villio:

“Art. 12 — Al primo comma sopprimere le parole ‘Che abbiano anche la qualifica di membri dell'Assemblea generale’ ”. (31)

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Riti-riamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Va bene. L'emendamento numero 31 viene dato per illustrato. Parere della

Giunta?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale a firma Demontis e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 12, modificato dall'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 13

Il Vice Presidente del Comitato di gestione

Il Vice Presidente del Comitato di gestione, che assume le funzioni di Presidente nel caso di assenza o impedimento dello stesso, è eletto, con le modalità di cui al precedente articolo 12, nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Are - Rojch - Atzeni - Floris Mario - Moretti - Atzori Angelo:

“L'articolo 13 è sostituito dal seguente: ‘Il Vice Presidente al quale vengono affidate le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso deve possedere la qualifica prevista dal primo comma del precedente articolo 12’ ”. (40)

Emendamento sostitutivo totale Atzori Vil-

lio - Mereu - Cossu - Piretta:

“Art. 13 — I Vice Presidenti del Comitato di Gestione sono eletti tra i membri dell'Assemblea, quando il Presidente non ne faccia parte. E' Vice Presidente Vicario colui che ha conseguito nella elezione il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età' ”. (44)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 40 viene mantenuto?

ROJCH (D.C.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 44, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 44, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 14

Atti relativi alla elezione dei componenti gli organi della Unità sanitaria locale

Le deliberazioni di nomina dei membri dell'Assemblea generale, dei componenti i Comitati di gestione, del Presidente e del Vice Presidente della Unità sanitaria locale, devono essere trasmesse oltreché agli organi di controllo, alla Giunta regionale ed all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, salvo quanto previsto nelle norme transitorie della presente legge all'atto della costituzione delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 15

Funzioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale della Unità sanitaria locale provvede a:

1) eleggere i componenti del Comitato di gestione;

2) fissare la sede dell'Unità sanitaria locale;

3) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi della Unità sanitaria locale per quanto non previsto nella presente legge, nonché la disciplina delle forme di partecipazione;

4) approvare i regolamenti per l'attività dei servizi dell'Unità sanitaria locale, facendo riferimento allo schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, previo parere della Commissione consiliare competente;

5) approvare i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed i provvedimenti di aggiornamento e di assestamento del bilancio, determinando le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'articolo 51, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

6) deliberare i piani ed i programmi pluriennali in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale;

7) deliberare la pianta organica del personale in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

8) deliberare le convenzioni;

9) deliberare l'articolazione del territorio dell'Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, tenuto conto di quanto previsto nell'articolo 21 bis della presente legge;

10) emanare direttive vincolanti per il Comitato di gestione, e disposizioni intese a regolare i rapporti tra i Comuni e gli organi dell'Unità sanitaria locale;

11) esprimere il proprio parere sull'individuazione dei servizi multizonali;

12) esaminare ogni altro argomento sottoposto, nonché quelli previsti da altre norme e regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 16

Attribuzioni del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'Unità sanitaria locale ed opera collegialmente.

Il Comitato di gestione si deve riunire almeno una volta ogni trenta giorni.

Ad esso spetta:

a) predisporre e proporre all'Assemblea generale lo schema dei provvedimenti di competenza della stessa ai sensi del precedente articolo 15;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'Unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dell'Unità sanitaria locale medesima;

c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei coordinatori dell'ufficio di direzione e dei responsabili dei servizi;

d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;

e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge re-

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

gionale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) la decisione sui ricorsi presentati dai cittadini contro la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità e quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 16 è stato presentato l'emendamento soppressivo parziale numero 15, a firma Anedda, Chessa, Murru, Offeddu. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

"Al terzo comma, sopprimere il punto f)".
(15)

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 16, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 17

Funzioni del Presidente del Comitato di gestione

Il Presidente convoca e presiede l'Assem-

blea generale salvo i casi di cui ai punti 1 e 2 del primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Convoca inoltre e presiede il Comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate ed esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi o regolamenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Unità sanitaria locale; in casi di urgenza, per garantire il buon funzionamento dell'Unità sanitaria locale, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione e li sottopone alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva alla emanazione del provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa.

Cura i rapporti con i Sindaci dei Comuni interessati che, per l'esercizio delle attribuzioni loro demandate quali autorità sanitarie locali, si avvalgono, previo accordo con il Presidente, e, salvo i casi di urgenza, degli uffici e dei servizi dell'Unità sanitaria locale che agiranno in conformità alle rispettive competenze e responsabilità.

I Sindaci devono, in tal caso, trasmettere al Presidente dell'Unità sanitaria locale, contestualmente all'emanazione dei provvedimenti, copia degli stessi nonché fornire tempestivamente notizie ed informazioni sull'esito dei provvedimenti medesimi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento modificativo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

"Art. 17 — Al terzo comma sostituire il numero '30' con il numero '15' ". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Saba Benito - Cogodi - Erdas - Ghinami - Demontis - Piretta - Are - Atzori Villio - Oppi - Floris Mario - Tidu:

“Art. 17 — Al primo comma sostituire i seguenti commi: ‘Il Presidente del Comitato di gestione convoca l’Assemblea generale.

Il medesimo Presidente presiede l’Assemblea, salvo il caso disciplinato dal penultimo comma del precedente articolo 5’ ”. (54)

PRESIDENTE. L’emendamento numero 16 può essere illustrato.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull’emendamento numero 54 ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore dell’igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell’igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Anche in questo caso, occorrerà il coordinamento col nuovo articolo 5 che abbiamo approvato.

Metto in votazione l’emendamento numero 54, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 17. Chi l’approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 18.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 18

Indennità di funzione

Ai componenti dell’Assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell’Assemblea o delle Commissioni ove istituite, una indennità di presenza di misura pari a quella stabilita dalle vigenti nor-

me per i Consiglieri dei Comuni di popolazione corrispondente a quella dell’Unità sanitaria locale.

Al Presidente del Comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quella massima prevista dalla vigente normativa per il Sindaco di un Comune di popolazione corrispondente a quella dell’Unità sanitaria locale.

Al Vice Presidente compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella attribuita al Presidente.

Ai componenti il Comitato di gestione, diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al Presidente.

Ai componenti gli organi istituzionali dell’Unità sanitaria locale, compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia per gli amministratori comunali.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelle percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 19

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 19

Partecipazione a livello di Unità sanitaria locale e di distretto

Le Unità sanitarie locali, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, ed alle leggi regionali, devono assicurare tramite regolamento la più ampia partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali esistenti sul territorio,

degli operatori e dei rappresentanti degli interessi originari ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle Unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario ed agli obiettivi della programmazione.

Al riguardo dovranno essere assicurate forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali degli operatori socio-sanitari, dei Consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo Consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati, nonché delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte su piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 17, soppressivo parziale, a firma Anedda - Chessa - Murru - Offeddu. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

“Sopprimere il secondo comma”. (17)

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 20 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 20 *bis*.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 20 *bis*

Associazioni di volontariato

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fi-

ni istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I rapporti tra le Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato saranno regolate da apposito schema convenzionale predisposto dall'Amministrazione regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 21 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 21 *bis*.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 21 *bis*

Distretti sanitari di base

Le Unità sanitarie locali si articolano in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Le attività facenti capo al distretto di base riguardano in particolare:

a) la tutela dell'igiene pubblica, della salute nei luoghi di lavoro e della alimentazione, limitatamente agli interventi che non richiedono un particolare grado di complessità tecnica o scientifica;

b) l'assistenza socio-sanitaria alle famiglie;

c) l'assistenza socio-sanitaria agli anziani;

d) la profilassi delle malattie infettive;

e) la medicina preventiva e riabilitativa;

f) la medicina scolastica;

g) la medicina sportiva;

h) l'assistenza medico-generica, pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, in forma ambulatoriale e domiciliare;

i) la guardia medica;

l) la distribuzione dei farmaci;

m) l'assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;

n) l'igiene e medicina veterinaria;

o) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini.

L'articolazione in distretti avviene a cura dell'Assemblea generale, previa consultazione dei Comuni compresi nell'Unità sanitaria locale ed il loro ambito territoriale deve essere determinato sulla base dei seguenti criteri:

1) demografico: la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.

E' consentito un numero di abitanti maggiore o minore in relazione all'indice di concentrazione della popolazione sul territorio;

2) geomorfologico: ogni distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

Deve di norma essere assicurata la coincidenza dei distretti sanitari di base con il territorio di uno o più Comuni o circoscrizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Potrà essere istituito un comitato socio-sanitario di distretto come organo consultivo per promuovere una maggiore partecipazione e coordinamento del momento sanitario, sociale, scolastico nonché per rappresentare e definire determinati e circoscritti problemi della zona.

Le modalità di elezione e la composizione del comitato, che non dovrà in ogni caso superare i 15 membri, saranno stabilite dall'Unità sanitaria locale mediante il regolamento di cui al punto 4 dell'articolo 15 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 21 *bis* sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

“Sostituire l'articolo 21 *bis* con il seguente: 'Distretti sanitari di base — Sulla base di criteri stabiliti con legge regionale, da approvare entro

sei mesi, l'Assemblea generale articola l'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, di dimensioni idonee a favorire la maggiore efficacia e diffusione dell'intervento e la maggior partecipazione dei cittadini.

Ove sia possibile, il distretto coincide con l'ambito territoriale complessivo di uno o più Comuni, ovvero con gli ambiti circoscrizionali interni al Comune'”. (19)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Are - Morretti - Atzeni:

“Art. 21 *bis* — Al quinto comma dopo le parole 'circoscritti problemi della zona', aggiungere: 'Dei predetti comitati dovranno far parte i sindaci — o loro delegati — dei Comuni compresi nel distretto, e ad uno di essi dovrà essere affidata la presidenza'”. (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Brevemente, signor Presidente, ché mi pare che l'emendamento sostitutivo totale che noi abbiamo presentato all'articolo 21 *bis* si illustri da sé. Riteniamo infatti che la materia, anche per la sua estrema delicatezza, debba essere regolata da apposita legge regionale, così come hanno fatto anche altre regioni, per esempio l'Emilia Romagna. Invece di inserire tutte le competenze nell'articolo 21 *bis* di questa legge, noi vorremmo (e perciò lasciamo in piedi l'emendamento) che apposita legge regionale *ad hoc*, da approvarsi entro sei mesi, regolasse questa delicata materia.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore dell'igiene e sanità. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento numero 22 hanno facoltà di illustrarlo.

ROJCH (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore dell'igiene e sanità. La Giunta ha qualche perplessità su questo emendamento, perché riteniamo che il problema possa essere meglio soddisfatto in sede di regolamento dell'attività delle Unità sanitarie locali; ci sembra sia proprio materia di regolamento. E siccome abbiamo assunto l'impegno, in questa legge, che la Giunta regionale, d'accordo con la Commissione consiliare, approverà rapidamente il regolamento-tipo che dovrà essere adottato da tutte le Unità sanitarie locali, noi riteniamo che questa esigenza potrà essere meglio soddisfatta in quella sede, ecco.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, credo sarà difficile introdurre nel regolamento questa norma in termini così vincolanti come è detto qui. Penso quindi che occorra proprio una norma di legge.

I presentatori hanno rinunciato all'illustrazione, ma penso che qualche richiamo alla ragione di questo emendamento forse sia utile, per giustificare la nostra insistenza. Noi passiamo da un sistema di servizi di base dominato quasi completamente dalle amministrazioni comunali, come risaputo, attraverso le condotte mediche, veterinarie, ostetriche, i servizi di igiene pubblica e così via, ad un servizio nel quale le amministrazioni comunali intervengono per via indiretta, attraverso le rappresentanze elette nelle Unità sanitarie locali. Ora, secondo noi, la figura del Distretto nella legge non emerge sufficientemente, né le sue funzioni, né l'importanza che esso assume nel servizio sanitario regionale; e neppure l'importanza di un collegamento più immediato con le amministrazioni comunali, che non sia soltanto un collegamento indiretto, cioè attraverso l'Unità sanitaria. A ben vedere (probabilmente c'è stata anche una lunga discussione in Commissione, io non conosco gli atti), l'organiz-

zazione della medicina di Distretto — chiamiamola così — e la democraticità di questa gestione non sono meno importanti di quanto lo siano a livello di Unità sanitaria. Tagliar fuori da questo livello l'intero apparato delle amministrazioni locali, secondo noi è un errore, perché provoca (anche senza volerlo) l'esaltazione della dimensione tecnico-burocratica dell'assistenza sanitaria, del servizio sanitario. Che lo si voglia o no, la complessità del servizio è tale che al di là dell'organizzazione, della programmazione generale, probabilmente gli amministratori delle Unità sanitarie locali non potranno andare e dovranno per forza affidarsi alla responsabilità e alla buona volontà, comunque all'efficienza dei servizi ai quali è affidato questo livello della medicina di base.

Ora, inserire i sindaci o i loro rappresentanti negli organismi partecipativi, secondo noi, serve a correggere questo difetto (parzialmente, ché non lo corregge del tutto). E credo che sia giusto indicarlo in legge, anche perché ci sono, da parte delle amministrazioni comunali meno servite dai presidi sanitari, molte preoccupazioni. La tendenza a moltiplicare le Unità sanitarie nasce anche da questo: dal fatto che i Comuni non si sentono garantiti in sede di Distretto. Quindi noi preghiamo e insistiamo presso la Giunta perché accetti quest'emendamento, che non sconvolge nulla, anzi — secondo noi — rafforza questa riforma e la rende più accettabile dalla base degli amministratori locali.

PRESIDENTE. Assessore, dopo l'intervento dell'onorevole Soddu, vuol chiarire la posizione della Giunta?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), Assessore dell'igiene e sanità. Le nostre perplessità nascevano dal fatto (è vero quello che dice il collega Soddu) che la legge regionale, la nostra legge è piuttosto carente per quanto riguarda le funzioni del Distretto sanitario di base. Devo dire che la Commissione consiliare, tra l'altro, ha corretto un difetto ancora più macroscopico del testo della Giunta, che aveva un po' sorvolato su questo problema.

Ora, la legge di riforma sanitaria parla di

Distretto di base all'articolo 10, specificando però che i Distretti devono occuparsi dei servizi di primo livello e di pronto intervento, e lo devono fare prevalentemente su un piano tecnico-funzionale; non sono quindi su un livello istituzionale e non devono neanche assolvere a queste funzioni su un piano burocratico-amministrativo. Ecco la ragione delle nostre perplessità, per cui ritenevamo che quest'esigenza potesse essere meglio soddisfatta in sede di regolamento.

Comunque la Giunta, a seguito anche delle illustrazioni dell'onorevole Soddu, non ha pregiudizialmente un parere contrario e quindi si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 19, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 21 *bis*. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 22, aggiuntivo all'articolo 21 *bis*. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 22

Presidi e servizi multizonali

Il Piano regionale sanitario individua i presidi ed i servizi multizonali, nonché le Unità sanitarie locali interessate agli stessi.

La gestione delle strutture multizonali compete all'Unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate.

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e dei servizi multizonali con

quelli delle Unità sanitarie locali interessate, il Comitato di gestione territorialmente competente può avvalersi di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle Unità sanitarie locali interessate.

L'Unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale da allegare al conto generale; adotta i piani e i programmi, ed in genere tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi, previa consultazione delle altre Unità sanitarie locali interessate.

A tal fine i progetti relativi agli atti di cui al precedente comma sono inviati alle altre Unità sanitarie locali interessate, che dovranno esprimere il proprio parere, formulando eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30.

Tale consultazione è obbligatoria anche per gli atti che abbiano a oggetto i presidi e servizi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e igiene e medicina del lavoro di ciascuna Unità sanitaria interessata; la consultazione è infine obbligatoria per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole Unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'Unità sanitaria locale può stabilire opportune forme di collaborazione con altre Unità sanitarie locali, ai fini della utilizzazione dei servizi non individuati quali presidi multizonali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 23

Organizzazione dei servizi
dell'Unità sanitaria locale

L'Unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi.

L'Unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola di norma i servizi in settori omogenei di interventi, con proprie norme regolamentari.

A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato nel rispetto delle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi sanitari provvedono alle seguenti funzioni:

a) igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;

b) materno-infantile e dell'età evolutiva, tutela della salute degli anziani e degli handicappati;

c) medicina di base, specialistica, igiene mentale e assistenza farmaceutica;

d) assistenza ospedaliera;

e) veterinaria.

Nelle Unità sanitarie locali, dove non vi siano stabilimenti ospedalieri pubblici, la funzione ospedaliera verrà svolta da un unico servizio unitamente alle funzioni di cui al punto c.

L'organizzazione e la responsabilità delle attività proprie di ciascuna delle funzioni di cui sopra, fanno capo comunque al servizio dell'Unità sanitaria locale che è istituzionalmente preposto alla funzione stessa, indipendentemente dalla localizzazione dei presidi e delle strutture che vi provvedono.

L'articolazione dei servizi in settori è stabilita con norma regolamentare dell'Unità sanitaria locale, avuto riguardo alla omogeneità, organicità ed unità delle attività cui devono provvedere.

L'educazione sanitaria è componente essenziale di tutte le funzioni e dei competenti servizi.

I servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale assolvono alle seguenti funzioni:

1) affari generali, rilevazione ed elaborazione dati;

2) gestione, formazione e aggiornamento personale;

3) bilancio, programmazione e gestione risorse.

Nelle Unità sanitarie locali con meno di 60.000 abitanti le funzioni amministrative di cui ai punti 1 e 2 possono essere espletate da un unico servizio.

I singoli servizi, nell'ambito delle funzioni cui devono provvedere, sono tecnicamente e funzionalmente autonomi, nel rispetto degli obiettivi e programmi formulati dall'Assemblea generale e dal Comitato di gestione.

PRESIDENTE. All'articolo 23 sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Catte - Isoni - Mura:

"Art. 23 — Al quarto comma dopo le parole 'e) veterinaria' aggiungere 'per la tutela della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali';

f) veterinaria, per la tutela dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale' ". (1)

Emendamento modificativo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

"All'articolo 23, quarto comma, punto e), sostituire la parola 'veterinaria' con le seguenti: 'e) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; f) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale' ". (20)

Emendamento soppressivo parziale Rojch - Atzeni - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Al quarto comma, lettera c), sopprimere le parole 'e assistenza farmaceu-

tica' ". (41)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Atzeni - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Al quarto comma dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: 'f) assistenza farmaceutica' ". (42)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Atzeni - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Tra i commi quinto e sesto aggiungere il seguente comma: 'La funzione dell'assistenza farmaceutica può dall'Assemblea generale essere accorpata alle funzioni dei servizi di cui alla lettera c), tenendo presenti sia la consistenza demografica e le caratteristiche specifiche dell'U.S.L., sia la dimensione e articolazione dell'attività del servizio stesso' ". (43)

Emendamento soppressivo parziale Rojch - Atzeni - Atzori Villio - Catte - Ghinami - Piretta - Medde - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Al quarto comma, lettera c), sopprimere le parole 'e assistenza farmaceutica' ". (64)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Atzeni - Atzori Villio - Catte - Ghinami - Piretta - Medde - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Al quarto comma dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: 'f) assistenza farmaceutica' ". (65)

Emendamento aggiuntivo Rojch - Atzeni - Atzori Villio - Catte - Ghinami - Piretta - Medde - Floris Mario - Atzori Angelo - Tidu - Moretti:

"Art. 23 — Tra i commi quinto e sesto aggiungere il seguente comma: 'La funzione dell'assistenza farmaceutica può dall'Assemblea generale essere accorpata alle funzioni dei servizi di cui alla lettera c), tenendo presenti sia la consistenza demografica e le caratteristiche speci-

che dell'Unità sanitaria locale, sia la dimensione e articolazione dell'attività del servizio stesso' ". (66)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 1, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Questo emendamento io credo che debba essere considerato superato dall'ordine del giorno che il Consiglio ha approvato e che la Giunta ha accolto, l'ordine del giorno a firma Carrus, Catte, Atzeni, Mura, Floris Mario. In quel documento è stato infatti chiarito che nell'organizzazione di ciascuna Unità sanitaria locale si costituisce un servizio veterinario e, all'interno del servizio veterinario, ci sono due distinte aree funzionali, così come viene richiamato dall'emendamento numero 1.

Quindi, ripeto, quest'emendamento viene superato nel senso che si è già deciso (con l'ordine del giorno votato dal Consiglio) che ci sarà un servizio veterinario e, all'interno di questo servizio veterinario costituito in ciascuna Unità sanitaria locale, ci saranno due settori distinti, due aree funzionali distinte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Io prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore, ma l'emendamento numero 1 è superato non tanto dall'ordine del giorno, quanto da un secondo emendamento presentato dai colleghi Rojch e più. In questo secondo emendamento, dopo la dizione "veterinaria", anziché due distinte lettere per individuare due distinti servizi, c'è la dizione che prevede l'individuazione di due aree funzionali. Quindi, nel caso in cui dovesse essere approvato il successivo emendamento, con la precisazione delle due aree funzionali inclusa nella legge, allora effettivamente l'emendamento che abbiamo presentato sarebbe superato, perché non basta soltanto l'ordine del giorno.

Io, però, non ho ritrovato l'emendamento

presentato dal collega Rojch e più, nel quale la dizione che in questo emendamento è compresa in due lettere e che presuppone due servizi, invece era compresa in una sola lettera e presupponeva un solo servizio con due distinte aree funzionali.

Per questa ragione, Assessore, ci viene male, altrimenti lo avremmo ritirato subito. Se l'emendamento si intende con l'annullamento delle due lettere e dopo la parola "veterinaria" si unifica la dizione, allora noi siamo assolutamente d'accordo. La cosa importante è che nella legge ci sia il riflesso della considerazione che hanno le due distinte aree funzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, tutti gli emendamenti che sono stati presentati sono stati riprodotti e distribuiti in quel fascicolo che vi abbiamo consegnato. Se non figura in alcuno di essi, evidentemente... Onorevole Rojch lei ha ritrovato l'emendamento fra questi? Ecco, evidentemente allora lo ripresentate.

Onorevole Carrus, lei deve formalizzare la sua proposta.

Intanto, passiamo all'emendamento numero 20.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murru per illustrarlo.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Brevemente, per richiamare l'attenzione del collega Rojch e degli altri che hanno presentato emendamenti sostanzialmente analoghi sull'opportunità di far convergere la stessa valutazione sul nostro emendamento o sul loro; io penso che sostanzialmente, ecco, non differiscano. Vogliamo richiamare questa attenzione proprio per non lasciar cadere l'emendamento, che ci sembra di estrema importanza, per meglio dettagliare le prestazioni che si richiamano proprio in legge, come giustamente ha fatto notare l'onorevole Carrus.

Se riteniamo opportuno sospendere per coordinare meglio in un unico emendamento la nuova formulazione dell'articolo 23, io sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch mi scusi

un attimo, poiché è apparsa chiara la volontà della Giunta di accettare il concetto...

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Una cosa è l'ordine del giorno; altra cosa è il dettato legislativo.

PRESIDENTE. No, non l'ordine del giorno, onorevole Murru. Non stiamo parlando di ordini del giorno, stiamo anzi dicendo di formalizzare l'emendamento in maniera che sia chiaro ed esplicito, per cui la Giunta possa darne un più compiuto giudizio.

ROJCH (D.C.). Nel vostro emendamento sono previsti due servizi, e non è questo lo spirito dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, prego, non ho sentito cosa ha detto.

ROJCH (D.C.). Stavo dicendo, signor Presidente, al collega Murru, che l'emendamento presentato dai colleghi del Movimento Sociale Italiano prevede la sostituzione del servizio veterinario con altri due servizi veterinari, e non mi pare che sia questo lo spirito dell'ordine del giorno. Si tratta, invece, come nell'ordine del giorno, di accogliere la suddivisione indicata all'interno del servizio veterinario, cioè di considerare all'interno dello stesso servizio questa suddivisione in due settori.

PRESIDENTE. Dobbiamo sospendere... Onorevole Murru?

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Io volevo proprio ampliare il discorso per i due servizi. Lo scopo principale dell'accoglimento degli emendamenti è quello di inserirli in legge, poiché, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Carrus, una cosa è l'ordine del giorno, che può essere accettato e nel tempo può anche non trasformarsi in provvedimento legislativo o in qualsiasi provvedimento di attuazione; altra cosa è invece l'inserimento in legge, poiché la legge spiega tutti gli effetti. Ecco, il richiamo mio era per questo.

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

Poi, sulla formulazione, ci si può intendere. Anziché porre in votazione due emendamenti, ne possiamo porre uno, però noi riteniamo che la distinzione sia meglio esemplificata con i due servizi. Se ne può parlare, ma lo scopo principale è inserirlo in legge, Rojch, come giustamente ha fatto rilevare Carrus.

ROJCH (D.C.). Ma come settori, non come due servizi, collega, perché ci sarebbe uno sbilanciamento della legge, uno sbilanciamento grosso.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Rojch e onorevole Carrus, se la formulazione dell'emendamento fosse questa...

CARRUS (D.C.). Abbiamo già formulato il nuovo testo in cui si prevedono due aree funzionali per un unico servizio.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento numero 1 e l'emendamento numero 20 vengono, in sostanza, ritirati e sostituiti da un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Catte - Isoni - Mura - Rojch - Atzori Angelo:

"Art. 23 - Al quarto comma, dopo le parole 'e) veterinaria', aggiungere: 'per la tutela della sanità animale e igiene dell'allevamento, per la tutela dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale'". (67)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti numeri 41, 42 e 43, che sono gli onorevoli Rojch, Atzeni, Floris Mario e più, poiché hanno firmato emendamenti dello stesso tenore (i nu-

meri 64, 65 e 66), intendono ritirarli?

ROJCH (D.C.). Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Allora gli emendamenti numeri 41, 42 e 43 sono ritirati e sostituiti dagli emendamenti numeri 64, 65 e 66, che vengono dati per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 64 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Emendamento numero 65. Anche questo, onorevole Assessore?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Emendamento numero 66, aggiuntivo.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 23 e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 23... Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). L'inserimento, direi corposo, sulla parte veterinaria e l'aggiunta di un servizio sui farmaci, sul governo della farmacia in generale (che acquista, a mio parere, un ruolo ed un'importanza notevoli, come ho sottolineato anche nel mio intervento), in un certo senso sbilanciano l'architettura dei servizi, onorevole Assessore; cioè, noi andiamo a trovarci (io ragiono così, per intuizione, non ho potuto riflettere, però questo fatto mi impone una riflessione),

ci troviamo di fronte, dicevo, a uno, due, tre, quattro, cinque, sei servizi sanitari, di fronte a tre servizi amministrativi. A mio parere qui c'è un certo squilibrio.

Se noi consideriamo l'importanza che i servizi amministrativi hanno, specie nella fase di decollo delle U.S.L., a me pare che non tanto nelle piccole Unità sanitarie locali, ma in quelle di dimensioni notevoli (e faccio l'esempio di Cagliari e di Sassari), di un certo peso, probabilmente tre servizi amministrativi sono insufficienti. Per cui io mi permetto di suggerire ai colleghi tutti della Commissione, e quindi ai rappresentanti delle diverse forze politiche, di fare un'ulteriore riflessione su questo punto, magari prevedendo un nuovo servizio, però solo quando ci troviamo di fronte ad Unità sanitarie locali di un certo peso, come quelle di oltre 100.000 abitanti, per esempio.

In questo modo potremo equilibrare meglio il disegno di legge e soprattutto gli strumenti che devono presiedere all'organizzazione delle Unità sanitarie locali. I due emendamenti approvati indubbiamente determinano un salto, io credo, anche qualitativo, però bisogna tenere conto — come dicevo prima — di questo squilibrio che si andrebbe a creare tra una parte e l'altra della stessa struttura.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, quindi voi presentate un ulteriore emendamento. Vuole formalizzarlo, per cortesia?

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo parziale Rojch - Floris Mario - Atzeni:

“Art. 23 — Dopo il punto 3), aggiungere il punto 4): 4) affari amministrativi dei servizi distrettuali”. (68)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta non lo può acco-

gliere, perché non lo abbiamo neanche visto. Non è stato neanche presentato...

ROJCH (D.C.). Io chiederei di fare una riflessione, proponendo anche una breve sospensione, onorevole Assessore.

PRESIDENTE. Onorevole Rojch, siccome si tratta di un emendamento aggiuntivo parziale, io vorrei procedere in questo modo: approvare l'articolo e, successivamente, provvedere ad una breve sospensione per trovare un accordo su questo emendamento aggiuntivo. Però vorrei andare avanti con la legge, per evitare che poi le sospensioni si tramutino in...

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Il 23 non possiamo chiuderlo senza che sia emendato.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo, per cui l'articolo 23 può essere chiuso senza votare l'emendamento...

(Interruzioni).

Sì, semmai si fa un articolo 23 bis.

Onorevole Murru, con calma: se non viene approvato l'emendamento, l'articolo 23 rimane com'è; se viene approvato si fa un articolo 23 bis. Quindi, noi abbiamo da votare gli emendamenti numeri 65, 66 e 67, sui quali la Giunta ha espresso parere favorevole.

Adesso metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento aggiuntivo parziale, presentato poc'anzi col numero 68, lo si discuterà e voterà successivamente.

Metto ora in votazione l'emendamento numero 67, aggiuntivo parziale. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Tutti questi emendamenti, essendo aggiuntivi, vanno appunto aggiunti all'articolo 23, senza che questo venga modificato. Anche l'emendamento numero 68, presentato poc'anzi da Rojch e più, se approvato, si aggiungerà all'articolo 23.

Si dia lettura dell'articolo 24.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 24

Rapporti tra Unità sanitarie locali — Enti locali — Regione

Gli enti locali sono tenuti ad esprimere il proprio parere su tutti gli atti sottoposti alla loro consultazione da parte delle Unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla relativa richiesta.

Medesimo obbligo sussiste per i pareri richiesti dalla Regione o da una Unità sanitaria locale alle altre Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 24, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 25

Attività di informazione

La Regione, al fine della programmazione sanitaria e della gestione del sistema informativo sanitario, facente parte integrante del servizio

informativo regionale, provvede a determinare ed individuare l'insieme delle informazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi predetti, predisponendo modelli uniformi per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.

E' fatto obbligo agli enti locali ed alle Unità sanitarie locali di fornire tutte le informazioni e notizie richieste al fine di realizzare e gestire il Servizio sanitario.

I Comuni dovranno, in particolare, comunicare alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, con la periodicità richiesta, le notizie anagrafiche della popolazione, necessarie ai fini della gestione dei servizi sanitari.

I rappresentanti legali degli enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché i funzionari preposti ai servizi interessati, sono solidalmente responsabili per le accertate maggiori spese conseguenti alla omessa o ritardata trasmissione dei dati, informazioni o notizie richieste.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per dire che l'attività di informazione rappresenta, nello spirito della legge numero 833, uno dei momenti più importanti (si riferisce a tutti gli aspetti informativi). Io credo che, o con ordine del giorno, o attraverso una dichiarazione della Giunta, occorra qui esaminare se un sistema esteso attraverso tutte le Unità sanitarie locali sia oggi in condizione di dare un'efficiente informazione. Io dissi già, nel corso del mio intervento, che probabilmente le Unità sanitarie locali per un certo periodo di tempo non saranno in condizione di dare un servizio di informazione e che occorrerà un qualche organismo, un punto di riferimento a livello regionale, capace di elaborare e di interpretare questi dati e anche di guidare il processo di raccolta dei dati in Sardegna. Questa linea mi pare che non sia stata accolta neppure nella replica che ha fatto l'Assessore.

A nostro parere, se noi non riusciamo a porre in essere un sistema di informazione, onorevole Assessore, onorevole Presidente, ogni ipotesi di piano regionale sanitario o socio-sanitario

è destinata ad essere senza basi sicure. Io credo che il sistema informativo epidemiologico sia di una necessità assoluta; purtroppo il sistema italiano non dà oggi dati precisi a nessun livello. Non è solo una carenza della Regione sarda, ma è una carenza di tutto il sistema sanitario informativo italiano.

Premesso questo, io credo che noi, con l'articolo 25, con quanto è previsto nell'articolo 25, senza un ulteriore sforzo siamo destinati per molto tempo a non avere un servizio informativo in Sardegna. Si è detto, per esempio, per l'Università, se non fosse il caso di fare un istituto collegato con le Unità sanitarie locali, oppure un centro in Assessorato, alla Regione, non lo so. Certo è che, nella fase di transizione, pensare che le Unità sanitarie locali possano raccogliere ed elaborare i dati è pura illusione: noi siamo destinati per molti anni ad andare ancora avanti senza sistema sanitario informativo. Per cui io pregherei la Giunta di dare un'assicurazione su questo, ecco, se vogliamo veramente costruire su basi solide il nuovo sistema sanitario e non invece sui dati, sulle statistiche prese dall'ISTAT, che non hanno niente a che fare, spesso, con la Sardegna o certamente con le varie parti della Sardegna.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta? Onorevole Sanna, ha facoltà di parlare.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Del problema sollevato dal collega Rojch si è molto discusso, come il collega ben sa, anche in Commissione consiliare, ed in quella sede si è convenuto di lasciare intatto il testo della Giunta relativo all'attività di informazione, considerando che a questo problema si dovrà dare adeguata risposta in sede di piano sanitario regionale.

Comunque, la Giunta non è pregiudizialmente contraria a cogliere le sue osservazioni come raccomandazione; non è neanche pregiudizialmente contraria a formalizzarle con un ordine del giorno, che può essere votato, poi, alla fine.

ROJCH (D.C.). Ci riserviamo di predisporre

un ordine del giorno. Ringrazio l'Assessore.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 25. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 26

Ufficio di direzione

Ogni Unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari di cui al precedente articolo 23.

L'ufficio di direzione è collegialmente preposto all'organizzazione, coordinamento e funzionamento dei servizi dell'Unità sanitaria locale ed alla direzione del personale, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Unità sanitaria locale.

Ogni componente dell'ufficio di direzione deve essere sentito dal Comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui è preposto.

PRESIDENTE. All'articolo 26 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo parziale Anedda - Chessa - Murru - Offeddu:

"Art. 26 — Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: 'Esso può proporre all'Assemblea generale l'assunzione di provvedimenti tesi ad assicurare una maggiore funzionalità dei servizi' ". (21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa per illustrare l'emendamento.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo do

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 21. Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 27

Coordinamento dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è coordinato da un coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo.

L'incarico di coordinatore è attribuito dal Comitato di gestione per un triennio ed è rinnovabile, in conformità alle norme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e può essere revocato dal Comitato stesso con deliberazione motivata.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.

Il coordinatore amministrativo è responsabile della verbalizzazione degli atti adottati dagli organi delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che l'ultimo comma dell'articolo 27 è incompleto. Il coordinatore amministrativo è responsabile "anche" della verbalizzazione degli atti adottati

dagli organi delle Unità sanitarie locali. Manca un "anche".

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 27, con la precisazione di cui sopra. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 28

Criteri organizzativi

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'Unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari e quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;

c) assicurare, nell'ambito di ciascun servizio, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;

d) assicurare l'integrazione delle strutture, dei presidi e del personale dei diversi servizi;

e) privilegiare l'impiego di "équipes" multi disciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività.

f) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva, e per la procreazione cosciente e responsabile;

g) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni, anche a domicilio dell'utente, in ogni parte del territorio, ricorrendo, quando opportuno, alla mobilità del personale

all'interno dell'Unità sanitaria locale;

h) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei servizi, dei presidi e degli uffici dell'Unità sanitaria locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

OFFEDDU, Segretario:

Art. 29

Controllo sugli atti

I controlli sugli atti delle Assemblee generali e dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali sono esercitati dai Comitati di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, che hanno competenza territoriale sulle Unità sanitarie locali, la cui sede sia ubicata nel Comune della rispettiva circoscrizione.

I controlli vengono esercitati secondo le disposizioni contenute nel capo quarto della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, il cui titolo è sostituito dal seguente: "Unità sanitarie locali".

L'espressione "Piano regionale ospedaliero" di cui alla lettera b) dell'articolo 32 della citata legge regionale, è sostituita con "Piano sanitario regionale".

I Comitati di controllo, per l'esercizio della propria attività sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono integrati da un esperto in materia sanitaria nominato dal Consiglio regionale.

I Comitati di controllo, nell'esercizio del controllo di merito, riscontreranno in particolare la rispondenza degli atti delle Unità sanitarie locali con gli indirizzi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 *ter* della presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Signor Presidente, si tratta di un articolo di notevole importanza nell'architettura della legge, perché si pone il problema dei controlli. In Commissione, senza tradurla in un emendamento, onorevole Assessore, noi avevamo posto l'esigenza di fare in modo che l'esperto in materia sanitaria, nominato presso la sede del Comitato di controllo, posta la presenza di due, di più di un Comitato di controllo in una Provincia, fosse la stessa persona, per un'esigenza di omogeneità. Ritengo che questo sia un problema che si pone non solo a livello provinciale, ma anche a livello regionale. L'Assessorato della sanità e degli enti locali dovranno assicurare un criterio omogeneo in tutta la Sardegna in ordine al sistema dei controlli.

Quindi, io credo che si ponga l'esigenza di un governo a livello regionale di questa materia, che è difficilissima, che non può essere lasciata a una discrezionalità talvolta singolare, come è successo spesso nei vari Comitati di controllo della Sardegna. Questo credo che sia un problema importante; alcune Regioni lo hanno risolto costituendo un solo Comitato di controllo, escludendo la pluralità. Noi siamo arrivati ad una forma più democratica, però c'è l'esigenza di un governo, direi, da parte dell'Assessorato e da parte della Regione, per evitare una forma quasi anarchica e contraddittoria di approvazioni, di delibere contrastanti da una provincia all'altra.

Questa era l'esigenza emersa in Commissione e credo che sia uno degli aspetti più importanti anche in questa fase.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 29, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 30 è stato soppresso, ma al posto dell'articolo 30 è stato presentato un emendamento, di cui si dà lettura.

OFFEDDU, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Rojch - Floris

Mario - Atzeni - Carrus:

“Art. 30 *bis* — Il Presidente della Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle informazioni delle singole Unità sanitarie locali, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale e sugli obiettivi della politica sanitaria anche in relazione alla formulazione del successivo piano sanitario.

Fino alla formulazione del piano sanitario la relazione sarà fatta sull'attività sanitaria della Regione e delle Unità sanitarie locali”. (69)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus per illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, nasce, quest'emendamento, da un'esigenza che ha un fondamento nel fatto che la spesa sanitaria della Regione ormai rappresenta una quota consistente del bilancio regionale, quindi il Consiglio regionale deve essere messo in condizioni di apprezzare, anno per anno, il modo attraverso il quale si svolge l'attività della Regione stessa nel campo sanitario. Ma, oltre al fatto quantitativo, che incide sul bilancio, c'è da rilevare che in leggi importanti che prevedono la programmazione, prevedono la delineazione di indirizzi programmatici, ormai l'orientamento legislativo della nostra Regione, come di altre Regioni, è quello di ipotizzare da parte dell'Esecutivo un'informativa all'Assemblea regionale.

Così abbiamo fatto, per esempio, in importanti leggi che riguardano altre attività di programmazione, così hanno fatto altre Regioni. Per citare l'ultima, la Regione siciliana, che nel suo ordinamento delle Unità sanitarie locali prevede appunto quest'attività di relazione all'Assemblea. Per questa ragione ci è parso opportuno che il Consiglio fosse informato non soltanto attraverso la visione delle informative che le singole Unità sanitarie locali fanno alla Giunta, ma anche dalla Giunta direttamente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della

Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 30 *bis*, introdotto dall'emendamento numero 69. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

OFFEDDU, *Segretario*:

NORME TRANSITORIE

Art. 31 .

Costituzione delle Unità sanitarie locali

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, costituisce le Unità sanitarie locali ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ambiti territoriali indicati nella allegata tabella A di cui al precedente articolo 1 *bis*.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Regione adotta le disposizioni per trasferire ai Comuni in modo graduale, perché siano attribuite all'Unità sanitaria locale le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature e il personale degli enti di cui all'articolo 66, primo comma, lettere a) e b), della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta, altresì, norme concernenti le indicazioni per l'adeguamento della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti scolastici e di altre unità di servizio, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge

23 dicembre 1978, n. 833.

Per far fronte alle necessità derivate dallo scioglimento degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti ed individuati ai sensi dell'articolo 12 *bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, ed in attesa della normale costituzione degli organi delle Unità sanitarie locali, nei casi in cui l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale non coincida con quello della singola Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale con il medesimo provvedimento, nomina, previo parere della Commissione consiliare competente, un Commissario straordinario per gli atti strettamente necessari al solo fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni sanitarie erogate dai predetti enti, casse, servizi e gestioni, e l'applicazione delle convenzioni uniche nazionali stipulate ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le stesse modalità adottate dalle strutture amministrative unificate istituite con deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 1979.

Il predetto Commissario straordinario resta in carica fino all'elezione del Comitato di gestione e comunque non oltre il 30 aprile 1981.

PRESIDENTE. All'articolo 31 la Giunta ha presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Casula - Carta - Sanna Carlo:

“Art. 31 — Sostituire il quarto comma con il seguente: ‘Per far fronte alle necessità derivate dallo scioglimento degli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti ed individuati ai sensi dell'articolo 12 *bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, e dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, ove alla data del 30 giugno 1981 gli organi istituzionali delle Unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale non coincida con quello della singola Comunità montana, non siano stati regolarmente costituiti, il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'i-

giene e sanità (e previo parere della Commissione consiliare competente), nomina un Commissario straordinario per gli atti strettamente necessari al fine di assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali dei predetti enti, casse, servizi e gestioni, e l'applicazione delle convenzioni uniche nazionali stipulate ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le stesse modalità adottate dalle strutture amministrative unificate istituite con deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 1979’ ”. (23)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Emanuele - Casula - Carta - Sanna Carlo:

“Art. 31 — Sostituire il quinto comma con il seguente: ‘Il predetto Commissario straordinario resta in carica fino all'elezione del Comitato di gestione (e comunque non oltre il 30 ottobre 1981)’ ”. (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità per illustrare gli emendamenti.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 24. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 31. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 32.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 32

Elezione dell'Assemblea generale ed integrazione dell'Assemblea della Comunità montana

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto di cui al precedente articolo, i Comuni di cui all'articolo 2, punto 4, ovvero quelli interessati all'integrazione dell'Assemblea della Comunità montana di cui ai punti 2 e 3 dello stesso articolo, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'Assemblea generale dell'Unità sanitaria locale, secondo le modalità previste nell'articolo 5, trasmettendo copia degli atti di nomina all'Assessorato regionale all'igiene e sanità che provvederà alla convocazione dell'Assemblea stessa entro 10 giorni dalla data di ricevimento degli atti suddetti.

In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non verranno eletti gli organi dell'Unità sanitaria locale ed al fine esclusivo dell'elezione degli stessi, l'Assemblea generale sarà presieduta dal componente più anziano di età.

PRESIDENTE. All'articolo 32 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna Emanuele - Casula - Carta - Sanna Carlo:

“Art. 32 – Inserire dopo il secondo comma, il seguente: ‘Ove i Comuni interessati non provvedano nei termini di cui al primo comma del presente articolo alla nomina dei propri rappresentanti, il Comitato di controllo o la Sezione competente sugli atti degli enti locali, provvederà, previa diffida, agli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 72, assumendo i rispettivi provvedimenti nei termini minimi di legge’”. (25)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 32. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 33 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 33 bis.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 33 bis

Gestione delle funzioni degli ex enti mutualistici

In sede di prima applicazione della presente legge, fino a quando non sarà completata l'effettiva attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni, delle attrezzature e del personale di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni già di competenza dei disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 1 della legge n. 349 del 1977, saranno esercitate dalle Unità sanitarie locali, individuate secondo i criteri di cui al comma successivo per conto di tutte le Unità sanitarie locali costituite nel territorio dell'Isola.

A tal fine, in relazione alle disposizioni dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge, sono indicate le Unità sanitarie locali tra quelle ove hanno sede le SAUI costituite e operanti al 31 ottobre 1980, cui sarà demandata la gestione delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo nonché, rispettivamente, le Unità sanitarie locali che a queste dovranno fare capo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33 ter.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 33 *ter*

Servizio di tesoreria

Nell'esercizio temporaneo delle funzioni di cui al primo comma dell'articolo 33 *bis*, le Unità sanitarie locali competenti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, sono autorizzate ad avvalersi della convenzione di tesoreria già stipulata dall'ente preposto al pagamento unificato delle prestazioni sanitarie erogate dal personale convenzionato ai sensi delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi in tal caso sostituita l'Unità sanitaria locale all'ente stipulante.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 34

Trasferimento dei beni ai Comuni

I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'articolo 66, primo comma, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità sanitaria locale.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i Comuni, nel caso previsto dall'articolo 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria dei beni di cui al comma precedente destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica

straordinaria di cassa presso il tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Al trasferimento di detti beni si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento dei beni di cui sopra, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma vengono comunicate all'Assessorato all'igiene e sanità, nonché al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai Comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuita alle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 35

Utilizzazione di personale

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sull'inquadramento del personale nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui agli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà posto a disposizione, per l'utilizzazione, dell'Unità sanitaria locale comprendente il Comune nel cui territorio si trovi la struttura presso cui il perso-

nale stesso prestava servizio, secondo le modalità ed i tempi che verranno stabiliti nel decreto di costituzione delle singole Unità sanitarie locali.

Ai fini della identificazione di detto personale, per gli effetti di cui sopra, si avrà riguardo alla effettiva situazione di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 36

Cessazione di enti e consorzi

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni perché siano attribuite alle Unità sanitarie locali determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la Commissione consiliare competente, cessano a norma dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Consorzi di enti locali che svolgono compiti nelle materie proprie del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli costituiti a norma delle leggi regionali 20 dicembre 1962, n. 25 e 9 febbraio 1976, n. 6, e i Consorzi provinciali antitubercolari, nonché i Comitati provinciali antimalarici e gli Enti provinciali antitracomatosi ancora esistenti.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni perché siano attribuite alle Unità sanitarie locali, indicata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica.

Il trasferimento delle funzioni agli enti indicati nei commi precedenti dovrà avvenire in modo graduale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833.

Sulla proposta di trasferimento delle funzioni, l'Assessore regionale alla sanità, prima della delibera della Giunta regionale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, dovrà acquisire il parere favorevole della Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. All'articolo 36 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Are - Demontis - Atzori Villio - Rojch:

"Art. 36 — Al primo comma, riga 9, cancellare la frase: 'sentita la Commissione consiliare competente' ". (51)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Onorevole Presidente, le modifiche apportate all'articolo 36 dalla Commissione tendono sostanzialmente ad evitare che l'attuazione della riforma sanitaria in Sardegna avvenga nel caos, come esattamente l'allora Assessore alla sanità aveva detto e come egli in quel momento temeva. Si trattava di evitare che il nuovo apparisse peggiore del vecchio; si trattava, in poche parole, di fare in modo che l'attuazione del nuovo sistema avvenisse senza traumi e senza salti irrazionali. Sono affermati il principio della gradualità (uno dei punti fondamentali della legge 833) ed il principio del trasferimento con decreti del Presidente della Giunta alle Unità sanitarie locali per *corpus* di materia. Il punto è questo: io credo che quello del trasferimento delle funzioni, delle attrezzature di tutte le Unità sanitarie locali, sia uno dei problemi cen-

trali che noi ci troveremo davanti. Abbiamo presentato un ordine del giorno, che in un certo senso si ricollega proprio anche all'articolo 36, ordine del giorno dove sottolineiamo l'esigenza di esaminare la possibilità di istituire alcuni istituti di ricerca (in particolare, microcitemia e consorzio tumori).

E' chiaro, onorevole Assessore, signor Presidente, che l'articolo 36 va interpretato anche alla luce della volontà politica espressa negli ordini del giorno unitari che noi stiamo presentando ed approvando. In sostanza, il trasferimento di questi organismi alle Unità sanitarie locali, dovrà avvenire solo nell'ipotesi che la Regione sarda non dovesse spuntarla in un rapporto, in un confronto col Ministero della sanità, col Ministero della pubblica istruzione, coll'Istituto superiore di sanità, a trasformare quegli organismi in Istituti scientifici.

Mi pare di non avere altro da aggiungere, se non ribadire che la Commissione ha dato un grandissimo contributo alla riforma quando non ha parlato più di scioglimento di enti, di consorzi, ma di cessazione di attività, imponendo il principio della gradualità ed esaminando tutta una serie di aspetti che credo siano fondamentali anche per la comprensione del disegno di legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà. Mi raccomando, onorevole Murru, concisione.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Io credo, signor Presidente di essere stato, in ogni circostanza, conciso, anche se i miei interventi sono durati qualche ora in più del previsto e di quanto attendessero i colleghi. Ritengo però che, ogni qualvolta io abbia pronunciato una qualche aggettivazione o verbo, nella mia lunga esposizione, non sia stata mai fuori luogo, e ritengo, mi scusi, mi scusino i colleghi della presunzione, di aver dato un certo contributo, del quale credo che i colleghi e la stessa Giunta abbiano fatto tesoro, se è vero, come è vero, che tutto quello che è stato oggetto della mia discussione è stato trasfuso in abbondanti emendamenti da parte di tutti i partiti politici. Se li vogliamo esaminare,

confrontandoli con i miei interventi, lo possiamo fare.

Allora, su questo articolo, io vorrei, ecco, fare ancora delle raccomandazioni, e il mio brevissimo intervento sarà di tenore un po' diverso da quello dell'onorevole Rojch, che è ottimista. E' vero che in Commissione siamo riusciti a cambiare la dizione da "scioglimento" in "cessazione" degli Enti e dei Consorzi, perché la definizione e quindi l'interpretazione da dare era ben diversa, però io ho anche richiamato l'attenzione della Giunta in sede di discussione generale e in sede di discussione dell'articolato che questi Enti, e soprattutto i Consorzi, cessano di svolgere una certa attività e qui non si dice (ecco il richiamo alla Giunta e soprattutto all'Assessore alla sanità), non si dice in quale modo deve venir effettuato questo benedetto inventario dei beni, questa ricognizione dei servizi che devono essere trasferiti ai Comuni e quindi alle Unità sanitarie locali. Non è detto neanche nel provvedimento legislativo e, allorquando lo discuteremo, vedremo — approfondendo il discorso — in quale considerazione ed in quale conto si terranno le capacità e le prestazioni del personale trasferito nelle Unità sanitarie locali.

Ribadisco quindi l'esigenza di richiamare l'attenzione dell'Assessore, e quindi della Giunta, che per cessazione non si deve intendere (perché ne abbiamo discusso abbastanza in Commissione) il chiudere i battenti di questi Enti e di questi Consorzi, soprattutto di quelli che svolgono un'attività positiva, anche se, ahinoi, in modo alquanto insoddisfacente (mi riferisco ai Consorzi antitubercolari, antimalarici, ai vari enti mutualistici, ai quali viene accollato un residuo di attività e svolgono la loro attività in misura alquanto scarsa e alquanto critica e criticabile da parte di coloro che devono ottenere le prestazioni, ovvero gli assistiti).

Allora il richiamo all'Assessore (e non è detto neanche nell'ordine del giorno, questo) è che nell'inventario si tenga conto di tutto quello che può essere utilizzato ai fini dell'attività nei nuovi Enti, ovvero nei Comuni, nelle Unità sanitarie locali, nei Distretti sanitari, eccetera, che devono esplicitare in continuazione questo tipo di attività, perché non solo potremmo trar-

re beneficio dall'esperienza del personale, ma anche dai beni patrimoniali, che in alcuni Consorzi sono di primissimo piano, modernissimi (dalle attrezzature ai beni immobili).

Ecco, il richiamo mio è questo; che non si vada con dei capitolati appositi e con delle convenzioni a disperdere ingenti quantitativi finanziari, senza tener conto di questo patrimonio che noi dobbiamo conservare, per poterlo utilizzare ai fini di una migliore attuazione della riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 36. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 37.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 37

Gestione coordinata ed integrata
delle funzioni sociali dei Comuni

In attesa della legge di riforma del settore assistenziale pubblico e in attesa della legge regionale sul riordinamento in materia di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività in materia di assistenza sociale attribuite dalla normativa vigente ai Comuni o ai loro consorzi vengono coordinate dalle Unità sanitarie locali.

La gestione coordinata e integrata dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari si ottiene tramite le consultazioni dei responsabili dei rispettivi servizi.

PRESIDENTE. All'art. 37 è stato presen-

tato un emendamento. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Loretto - Are - Atzori Villio - Cossu - Ghinami - Piretta - Demontis:

"Art. 37 - 'Coordinamento dei servizi sanitari e dei servizi sociali - Fino all'emanazione della legge regionale di riordinamento e riforma degli interventi in materia di assistenza sociale, le Province, i Comuni e i loro Consorzi coordineranno le attività che in tale materia ad essi competono ai sensi della normativa vigente, con l'intervento sanitario promosso dalle Unità sanitarie locali.

A tale fine gli enti di cui al primo comma dovranno svolgere, sui propri programmi di assistenza sociale, le opportune consultazioni con le Unità sanitarie locali' ". (56)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato. Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere della Giunta, l'onorevole Assessore dell'igiene e sanità.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 38

Consiglio consultivo sanitario regionale

Fino a quando non verrà istituito, con legge regionale, il Consiglio consultivo sanitario regionale, i Consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11

febbraio 1961, n. 257, ed il Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, continuano ad esercitare le rispettive funzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

OFFEDDU, *Segretario*:

Art. 39

Modifica di delimitazione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una Unità sanitaria locale diversa da quella in cui siano inclusi in base all'allegata tabella A, purché territorialmente contigue.

Sulla richiesta di cui al precedente comma, che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri comunali assegnati, decide con decreto il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

I Comuni il cui territorio, in base alla allegata tabella A, è suddiviso in più di una Unità sanitaria locale, possono avanzare richiesta di diversa suddivisione del territorio stesso, entro i termini e con le modalità di cui ai due precedenti commi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla tabella A.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, prima di passare all'esame delle tabelle, volevamo chiedere una breve sospensione, un'oretta, per esaminare gli emendamenti che riguardano la suddivisione territoriale. Sennò si potrebbe andare a domani mattina, in modo da completare comunque l'esame della legge, avendo però un orientamento ragionato sulle aggregazioni, invece di inventare, emendamento per emendamento, le opinioni.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Soddu, tanto più che dobbiamo ancora esaminare gli articoli 1 *bis* e 8. Quindi possiamo sospendere l'esame della tabella, con l'intesa — però — che domani mattina si inizi alle 9 e 30 precise. Quindi, per quell'ora, questo minimo di contatti deve essere avvenuto.

Torniamo ora all'articolo 1 *bis*. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il 3 ed il 61.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Il 18 è ritirato.

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta ritira l'emendamento numero 3.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 61, presentato in sostituzione di quelli ritirati.

OFFEDDU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Saba Benito - Cogodi - Ghinami:

“L'art. 1 *bis* è così sostituito: ‘Organizzazione territoriale — Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio regionale mediante le Unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui rispettivi ambiti territoriali sono delimitati dalla Tabella A allegata alla presente legge.

L'Unità sanitaria locale coordina ed integra i propri servizi con quelli sociali esistenti nel territorio, secondo le norme e le modalità di cui al

successivo articolo 37' ". (61)

PRESIDENTE. Parere della Giunta?

SANNA EMANUELE (P.C.I.), *Assessore dell'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Avevamo anche sospeso l'articolo 8. I colleghi che hanno chiesto la sospensione, sono pronti ad affrontarne la discussione? Non ancora, benissimo.

Sono pervenuti, nel frattempo, alcuni ordini del giorno. Se ne dia lettura.

OFFEDDU, *Segretario*:

Ordine del giorno Rojch - Ghinami - Demontis - Cossu - Atzori Villio - Piretta - Are - Floris Mario - Atzeni - Moretti - Atzori Angelo sul problema della microcitemia e dei tumori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 70;

PRESO ATTO del ruolo e della funzione particolare che esercitano l'Ospedale "A. Businco" in ordine al problema della microcitemia ed il Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori;

CONSTATATO che l'attività dei suddetti organismi si esplica in una dimensione regionale, capillare, difficilmente riconducibile a livello di semplice Unità sanitaria locale, sia per la parte assistenziale che per quella attinente alla ricerca;

RILEVATA la necessità di dotare di una specifica qualificazione nel campo della ricerca scientifica le strutture che attualmente esercitano le citate attività;

impegna la Giunta regionale

a predisporre entro tre mesi i necessari meccanismi procedurali per il riconoscimento del carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'Ente ospedaliero "A. Businco" che opera nel settore della oncologia e della microcitemia, nonché del Consorzio regionale antitumori ai sensi dell'articolo 40 della legge 833/1978. (7)

Ordine del giorno Soddu - Barranu - Fadda - Mereu - Rojch - Atzeni - Floris Mario sulla collocazione di alcuni Comuni sardi all'interno della distribuzione territoriale delle Unità sanitarie locali prevista dal disegno di legge n. 70.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 70 e sulla Tabella A allo stesso allegata;

PREMESSO che la distribuzione territoriale delle Unità sanitarie locali ha presentato difficoltà notevoli per le problematiche complesse ad essa collegate dovendosi tener conto degli assetti preesistenti e delle numerose aspettative e rivendicazioni zonali;

RILEVATO che la zonizzazione prevista dal disegno di legge n. 70 ha evidenziato aspirazioni ed aspettative di aggregazioni che la Commissione competente non ha avuto modo e tempo di approfondire e di valutare appieno;

CONSTATATO che alcune zone e Comuni hanno specificatamente manifestato le loro perplessità e i loro dissensi sulle aggregazioni territoriali previste nel disegno di legge n. 70;

CONSIDERATO che tra le zone in cui si sono evidenziate riserve sulla distribuzione territoriale prevista dalla Tabella A figurano anche l'Anglona e la bassa valle del Coghinias, zone della provincia di Sassari i cui Comuni costituiscono il Comprensorio n. 2; la Baronia in provincia di Nuoro con i Comuni: Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai, Loculi, facenti parte della Unità sanitaria locale n. 8; il Montiferru in provincia di Oristano con i Comuni: Cuglieri, Tresnuraghes, Scano-montiferro, Sennariolo; ed altri Comuni della provincia di Cagliari;

ACCERTATO che le riserve e le perplessità delle zone e Comuni citati, sono state manifestate

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

con atti e prese di posizione ufficiali e da ripetute e numerose delegazioni sentite dalle forze politiche regionali;

impegna la Giunta regionale

a promuovere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulle Unità sanitarie locali, una consultazione formale di tutti i Comuni e dei Comprensori o Comunità montane indicati in premessa per consentire loro di manifestare concretamente e precisamente quale collocazione auspicchino all'interno della distribuzione territoriale delle Unità sanitarie locali delle rispettive Province. (8)

Ordine del giorno Cogodi - Rojch - Floris Mario - Piretta - Catte - Atzori Angelo sull'omogeneità dei sistemi elettorali per la composizione degli organi delle Unità sanitarie locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 70;

CONSIDERATO che l'impegno assolto in tale occasione secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di garantire l'elezione dei rappresentanti dei singoli comuni nell'Assemblea generale delle Unità sanitarie locali secondo criteri di proporzionalità, ha condotto all'adozione di un metodo di elezione differente rispetto a quelli in precedenza previsti per la nomina dei rappresentanti comunali nelle assemblee delle Comunità montane, degli Organismi comprensoriali e dei distretti scolastici;

RITENUTO che l'adozione di sistemi differenti per la formazione di assemblee di livello sovracomunale, pur se a competenza diversa per quanto attiene al contenuto dell'attività, non appare giustificata ed anzi risulta incongrua e causa di eccessive sovrapposizioni istituzionali,

impegna la Giunta regionale

a predisporre entro 90 giorni una proposta organica per il riordino della accennata molteplicità di sistemi elettorali, tesa a realizzare l'omo-

geneità, come necessario presupposto della gestione unitaria, coordinata e integrata di servizi sociali, assistenziali, sanitari e scolastici, con le attività attinenti all'assetto del territorio e allo sviluppo economico proprie delle Comunità montane, e con tutte le altre attività di livello zonale, secondo il modello di un unico organismo gestionale di ambito sovracomunale. (9)

Ordine del giorno Floris Mario - Atzori Vilio - Rojch - Atzeni - Cossu - Catte sull'istituzione del Consiglio consultivo sanitario regionale e sul servizio epidemiologico e statistico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 70;

PREMESSO che con successiva legge regionale si dovrà provvedere all'istituzione del Consiglio consultivo sanitario regionale al quale dovranno essere demandati i compiti dei Consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1949, n. 1;

CONSTATATO che con la stessa legge regionale possono essere istituiti, ai sensi e per i compiti di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi sanitari regionali;

RILEVATO che detti servizi saranno organi di studio e consulenza tecnico-scientifica nel settore sanitario per la Regione, per le Unità sanitarie locali e per le altre istituzioni sanitarie;

CONSTATATO, altresì, che detti servizi dovranno operare in conformità agli indirizzi politici della Regione;

impegna la Giunta regionale

a predisporre in tempi brevi la legge di istituzione del Consiglio consultivo sanitario regionale e dei servizi sanitari regionali che dovranno agire in stretto collegamento con il Centro elaborazione dati della Regione curando l'organizzazione ed il funzionamento del servizio statistico e di informatica sanitaria, al fine dello studio e del controllo continuo e sistematico della salute

VIII LEGISLATURA

CXXII SEDUTA

17 FEBBRAIO 1981

dei cittadini e della situazione epidemiologica. (10)

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Interpellanza - Puggioni - Buzzanca sul precario funzionamento del laboratorio per il controllo della radioattività ambientale di La Maddalena.

I sottoscritti, in relazione al funzionamento del laboratorio per il controllo della radioattività; considerato quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore provinciale alla sanità, dal sindaco di La Maddalena, dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente; considerato il conflitto di competenze in merito al corretto funzionamento del laboratorio; considerato che il persistere di questa situazione rende sempre più incerta la sicurezza delle popolazioni; richiamata la necessità di ridurre le servitù militari, come affermato dal Presidente della Giunta regionale in sede di dichiarazioni programmatiche, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta per sapere se non ritenga opportuno intervenire per l'allontanamento dei sommergibili atomici dalla base di La Maddalena. (206)

Interpellanza Piredda - Demartis - Tidu sui provvedimenti da adottare per far fronte ai danni causati dalle calamità naturali.

I sottoscritti, considerato che la gravità dei danni conseguenti alle note avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno-inverno 1980/1981, oltre a produrre notevoli effetti economici ha anche prodotto non trascurabili effetti psicologici; ritenuto che occorre definire con chiarezza gli interventi che si intendono attuare nel settore della zootecnia (ovini, caprini, bovini) delle colture ortive in pieno campo e in sistemi protetti (carciofi, bietole, ortive varie) dell'agrumicoltura e dell'olivicoltura, chiedono di interpellare l'Assessore dell'agricoltura per sapere:

1) quali provvedimenti contributivi e creditizi intenda mettere in atto per i vari settori così gravemente colpiti e i cui operatori rischiano di non poter superare i propri impegni aziendali

e familiari (sussistenza);

2) se non ritenga opportuno utilizzare tutti gli strumenti del credito agrario per alleviare le condizioni di sofferenza nelle quali versano i vari operatori singoli e cooperativi anche per esposizioni bancarie precedenti, per consentire la integrazione delle garanzie per i nuovi crediti, per sospendere gli obblighi di restituzione dei precedenti debiti;

3) per avere notizie sugli interventi che intende mettere in atto per evitare che i contadini delle zone irrigue che hanno perso la totalità o quasi delle loro produzioni (carciofi, agrumi, ortive, erbai, ecc.) si vedano anche recapitare le cartelle dei pagamenti dei consorzi di bonifica che ammontano come è noto a quasi sette miliardi di lire. (207)

Interpellanza Moretti - Mura - Isoni - Demartis - Franceschi sull'attuazione degli impegni assunti dalla Giunta regionale per fronteggiare le conseguenze derivanti dalle calamità atmosferiche.

I sottoscritti, preso atto della decisione della Giunta regionale di contrarre un mutuo di 5 miliardi presso il Banco di Sardegna per far fronte alle anticipazioni di contributi agli allevatori colpiti da calamità atmosferiche; richiamate le disattese richieste contenute nell'ordine del giorno presentato dal gruppo della D.C. fra le quali quella che invitava la Giunta a reperire i fondi attingendo ai residui passivi per non far gravare nel bilancio regionale costosi interessi, evitando ai cittadini sardi l'amara constatazione dell'assurda differenza fra la misura degli interessi pagati dalle banche per i residui passivi regionali (12,5 per cento) e la misura pagata alle stesse per la contrazione dei mutui (18 per cento); considerato che le richieste:

a) del blocco delle scadenze delle cambiali agrarie e della trasformazione delle stesse in mutui a lunga scadenza al 4 per cento;

b) dei finanziamenti per la ricostituzione delle scorte etc. indicati nella discussione in Aula ed accettati dalla Giunta sono rimasti lettera morta;

constatato che finora l'unico risultato ottenuto è stato quello di far aumentare immediatamente il prezzo dei mangimi, favorendo iniziative di furbi operatori commerciali, gravando le finanze regionali di oneri derivanti da alti interessi bancari, sperperando fondi che meglio potevano essere impegnati a favore delle categorie danneggiate, chiedono di conoscere i motivi che hanno portato alla scelta del mutuo, anziché al prelevamento dei residui passivi e chiedono che la Giunta comunichi al Consiglio in tempi brevissimi la reale situazione degli stessi e le linee della politica agricola in Sardegna.

L'interpellanza è rivolta al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore dell'agricoltura. (208)

Interpellanza Oppi - Ladu sul blocco totale dell'attività da parte della Piombozincifera sarda.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria per sapere quali iniziative intendano prendere per evitare che venga data attuazione alla decisione della Piombozincifera sarda di procedere alla chiusura totale delle miniere che comporterebbe la ulteriore messa in cassa integrazione dei circa 400 operai impiegati nelle varie attività della Società.

Poiché è nota la vicenda della Piombozincifera che porta come motivazione il totale esaurimento dei finanziamenti, gli interpellanti chiedono l'adozione urgente di tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi che consentano la continuità del lavoro negli impianti dell'Azienda, impianti che potrebbero subire a causa del totale arresto un deprezzamento proprio nelle more delle conclusioni della trattativa in atto per il suo passaggio alla SAMIM.

Gli interpellanti chiedono inoltre l'apertura immediata di un dibattito sull'argomento considerata la gravità della situazione economica e sociale già esistente nella zona di attività della Piombozincifera sarda ed in particolare nella zona di Fluminimaggiore e Buggeru. (209)

Interpellanza Oppi - Ladu - Zurru sulla ventilata chiusura della laveria di Montega da parte della Società Bario Sarda.

I sottoscritti chiedono di interpellare l'Assessore dell'industria per sapere se risponda a verità la notizia trapelata in ambienti bene informati della minacciata chiusura della laveria di Montega (Narcao) con il conseguente trasferimento del relativo personale alla miniera di Barega.

Tale iniziativa ha destato notevole preoccupazione e turbativa nell'ambiente operaio che teme ben più gravi decisioni in ordine alla conservazione del posto di lavoro e pertanto si richiede un urgente intervento da parte dell'Assessorato per evitare l'attuazione del provvedimento di chiusura e il trasferimento delle maestranze che sarebbe invece opportuno sospendere nelle more delle conclusioni della trattativa in atto per il passaggio del comparto piombo-zinco-bario alla SAMIM. (210)

Interpellanza Ladu - Oppi - Secci - Zurru sul rifinanziamento della legge n. 675 sulla ristrutturazione e riconversione industriale.

I sottoscritti rilevano che è di questi giorni la notizia apparsa su alcuni giornali del rifinanziamento della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla ristrutturazione e riconversione industriale delle imprese; pare infatti che il Consiglio dei Ministri stia per presentare un provvedimento di modifica, di rifinanziamento e di proroga fino al 1983 della legge il cui fondo di dotazione verrebbe così aumentato complessivamente ad oltre 6.500 miliardi. Pare anche che i 1.500 miliardi previsti per il fondo della ricerca applicata da destinare a chimica, elettronica e auto, verranno aumentati di almeno altri 500 miliardi.

I sottoscritti, premesso che la legge n. 675 è nata per favorire l'economia del Mezzogiorno; preoccupati che in questa nuova stesura della legge non vengano tenute in debito conto le necessità del Mezzogiorno e in special modo della Sardegna, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria

per sapere quali passi intenda compiere la Giunta presso il Governo centrale al fine di salvaguardare gli interessi economici della Sardegna e delle aziende industriali in crisi nell'Isola ed affinché vengano confermati gli investimenti per il Sud per il 40 per cento. (211)

Interpellanza Puggioni - Buzzanca sulla conferenza nazionale per le servitù militari.

I sottoscritti, in relazione alla conferenza nazionale per le servitù militari che si terrà a Roma nei prossimi giorni, chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere quali proposte concrete intenda portare alla conferenza al fine di una riduzione delle servitù militari, come da impegni presi in sede di dichiarazioni programmatiche. (212)

Interrogazione Spina - Mela - Oppi - Ladu - Secci sul rapporto tra lingua sarda e lingua italiana nella scuola.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore della pubblica istruzione per sapere se sia a conoscenza dello stato di allarme e di grave disagio esistente nella scuola della Sardegna in seguito alla inopinata circolare emanata dal Provveditore degli Studi di Sassari, pubblicata recentemente dal mensile politico culturale "Nazione Sarda".

I sottoscritti chiedono di conoscere il contenuto della nota riservata del Ministero della Pubblica istruzione n. 41906 del 13 febbraio 1976 in ottemperanza della quale il Provveditore degli Studi di Sassari avrebbe disposto il proprio intervento e chiedono inoltre se a detta nota riservata abbiano fatto seguito altre di identico contenuto negli anni successivi al 1976, e se in questi anni i Provveditori della Sardegna abbiano messo in essere iniziative simili; se, quindi, la tendenza ad avere informazioni sulle attività didattico-culturali riguardanti l'introduzione della lingua sarda nelle scuole e istituti della Sardegna sia una costante ormai consolidata. I sottoscritti chiedono in sostanza di avere tutti

gli elementi per poter valutare se l'iniziativa del Provveditore degli Studi di Sassari sia isolata oppure anche di altri Provveditori della Sardegna.

Tutti questi interrogativi sono evidentemente da porsi non tanto e non solo perché recentemente il mensile politico-culturale ha fatto conoscere la questione e la ha portata clamorosamente alla attenzione della opinione pubblica, quanto perché in tutta la faccenda vi sono alcuni aspetti non molto chiari ed anche perché un simile intervento, sia pure isolato nel tempo, non può non porre delle questioni di carattere educativo e di politica scolastica a tutti noi.

Innanzitutto è da conoscere qual è il senso dell'intervento provveditoriale e quale valutazione ne dia l'Assessore della pubblica istruzione. Indubbiamente la richiesta di astenersi dall'intraprendere iniziative didattico-culturali e di segnalare chi le intraprende al Ministero, suona come un divieto e non come una semplice volontà di conoscere. Atteggiamento quest'ultimo che potrebbe essere condiviso se fosse sorretto da valide ragioni di carattere pedagogico ed educativo ed in linea con quanto ipotizzato nella legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, sul diritto allo studio.

Senza tale intendimento però, una richiesta siffatta non ha senso, anzi ha in sé degli aspetti inquietanti che suscitano alcuni interrogativi ai quali è necessario dare una risposta. Se infatti l'iniziativa è interpretabile come una semplice richiesta di informazione sulla situazione non si vede a che cosa ed a chi servano queste informazioni su un aspetto dell'attività didattica. Se è invece da interpretare come una iniziativa di carattere pedagogico-educativo occorre comunque capire come un divieto come quello contenuto nella nota soprarichiamata possa essere armonizzato con le disposizioni che disciplinano l'attività didattica nelle scuole.

Infatti entrando nel merito pedagogico-educativo della questione si rileva che dopo la promulgazione dei Decreti Delegati nel 1974 ha preso corpo l'immagine della scuola-comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale. A parte le considerazioni di carattere politico conseguenti a questa enunciazione, essa implica anche il riconoscimento di un modo di imposta-

re la funzione docente che sia funzionale al concetto di Scuola-comunità. In sostanza la concezione della scuola come comunità comporta che il docente venga considerato come un operatore scolastico che mediante la propria opera educativa tenta di armonizzare il proprio sapere con le esigenze della comunità in cui opera per favorire con questo suo impegno la crescita umana e culturale degli alunni.

Questi principi sono contenuti oltre che nel Decreto del Presidente della Repubblica 416 sugli organismi collegiali, nell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 417 sullo stato giuridico degli insegnanti. Ne consegue quindi che un insegnante che operando in Sardegna si ponga in termini scientifici il problema dell'utilizzazione del patrimonio linguistico locale si pone in linea di principio in atteggiamento lecito. Sotto questo profilo un divieto ad agire sembra quindi improponibile perché lesivo della libertà di insegnamento e della stessa concezione che della scuola hanno delineato i Decreti Delegati ed i successivi interventi legislativi fino alla legge 517/1976.

Vi è però da eccepire, e gli interroganti intendono conoscere in merito il pensiero dell'Assessore della pubblica istruzione, che iniziative che tendano ad introdurre la lingua sarda nella scuola non possono essere intraprese senza le necessarie garanzie di carattere scientifico. Spesso infatti iniziative di questo genere sono prese senza le adeguate garanzie scientifiche per cui non conseguono adeguati risultati di carattere culturale ed educativo. Attualmente però è necessario che questo discorso venga affrontato in tutta la sua vastità e complessità, sia per evitare che inquietanti interrogativi quali quelli più sopra riportati possano sorgere, sia perché lo Stato e la Regione hanno il dovere di contribuire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze a realizzare la crescita umana cui l'educazione scolastica è finalizzata. Attualmente i nuovi programmi della scuola media hanno additato le possibilità che un operatore scolastico ha di elaborare degli "itinerari informativi" rivolti a valorizzare l'apprendimento dei propri allievi stimolandoli ad utilizzare l'ambiente. In tale contesto l'introduzione della lingua sarda e la sua

conoscenza nella scuola deve essere utilizzata per una migliore conoscenza della lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche.

Nell'auspicare dall'Assessore della pubblica istruzione una chiarificazione su tutto il problema che serva a fugare perplessità e a dare un senso corretto all'intervento, si auspica che la Regione servendosi dei suoi strumenti e coinvolgendo in questo l'I.R.R.S.A.F., contribuisca attivamente a far evolvere in senso pedagogicamente valido la questione del rapporto tra lingua sarda e lingua italiana per la crescita sociale e culturale di tutti i sardi. (359)

Interrogazione Ladu - Dettori sul mancato pagamento dei dipendenti dei centri AIAS di Lanusei e Lotzorai.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore all'igiene e sanità per sapere se non ritenga opportuno svolgere un'indagine sulle cause che hanno determinato il ritardo, e non ancora avvenuto da oltre cinque mesi, pagamento degli stipendi spettanti al personale in servizio presso i centri dell'AIAS di Lanusei e Lotzorai.

Poiché tali lamentele sembra che investano anche altri centri della Provincia di Nuoro e forse dell'intera Sardegna e si ripetono con una certa frequenza, gli interroganti chiedono all'Assessore all'igiene che sia disposta l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi che siano di competenza regionale per ovviare a tali gravi inconvenienti che penalizzano ingiustamente una benemerita categoria di operatori sociali. (360)

Interrogazione Ladu - Oppi - Secchi - Zurrus sul contratto di collaborazione tra l'ENI e l'Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

I sottoscritti, venuti a conoscenza dell'"accordo-quadro" o intesa di carattere generale raggiunto a Londra tra il Presidente della Occidental Petroleum Corporation e il Presidente dell'ENI, alla quale intesa farà seguito una serie di accordi specifici che interessano i settori della petrolchimica, del greggio, della esplorazione pe-

trolifera, del carbone, degli scisti bituminosi, dei trasporti marittimi, della raffinazione, ecc.; informati anche che sta per essere costituita una finanziaria ENI-Oxy che si occuperà principalmente della Petrolchimica di base, che dovrà acquisire e gestire diversi complessi petrolchimici, tra i quali quasi certamente quello di Cagliari e Portotorres e segnerà l'inizio del risanamento di questo settore consentendo all'ANIC, alla Liquichimica e alla SIR che nel 1980 hanno registrato perdite pesantissime, di non gravare con i loro bilanci gli equilibri dell'ENI, poiché le perdite saranno assorbite dall'ENI-Oxy, chiedono di interrogare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore dell'industria per sapere se siano a conoscenza del fatto, se siano stati consultati preventivamente e in tal caso se abbiano espresso qualche parere in proposito, e quali passi intendano fare presso l'ENI affinché vengano salvaguardati gli interessi particolari dell'industria chimica in Sardegna, già così duramente colpita dalla crisi in atto nel settore. (361)

Interrogazione Ladu sulla distribuzione dei buoni per l'acquisto dei mangimi agli allevatori colpiti dal maltempo.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore dell'agricoltura per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dalla distribuzione dei buoni per l'acquisto dei mangimi distribuiti dalla Regione agli allevatori di bestiame, i quali buoni oltretutto essere assolutamente di misura irrisoria rispetto alle reali esigenze determinate dai danni del maltempo vengono ulteriormente deprezzati a causa delle manovre di carattere speculativo messe in essere da commercianti privi di scrupoli che hanno in un primo tempo tentato di rifiutare i buoni con speciosi motivi riferiti a prevedibili lungaggini nel pagamento degli stessi e successivamente hanno aumentato i prezzi dei mangimi da 28 a 32 mila lire al quintale.

L'interrogante chiede che vengano con urgenza accertati e denunciati gli abusi e poste in essere misure di controllo efficaci attraverso i competenti organi delle Prefetture per evitare

che agli allevatori vengano ad aggiungersi al danno patito anche la beffa della speculazione incontrollata. (362)

Mozione Satta Gabriele - Barranu - Angius - Marras - Cardia - Corrias - Schintu - Atzori Vilio - Battolu - Cogodi - Orrù - Pintus - Pischedda - Saba Antonio - Satta Sebastiano - Tamponi - Uras sui provvedimenti del Ministro del Tesoro in materia di restrizioni alla concessione di credito nel nostro Paese e sulla proposta del Piano a medio termine.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSTATATO che, in assenza di una organica politica nazionale di programmazione economica, sempre più frequente si manifesta, da parte del Governo centrale, il ricorso a strumenti di politica monetaria tendenti a contenere drasticamente la domanda, come di recente è avvenuto con i provvedimenti di restrizione e di selezione del credito adottati dal Ministro del Tesoro, Andreatta, d'accordo con il Governatore della Banca d'Italia Ciampi;

RILEVATO che tali provvedimenti di "stretta creditizia" comportano normalmente effetti recessivi sull'economia nazionale soprattutto nei punti e nei settori di maggior debolezza del sistema, mentre non sempre riescono ad influire in maniera determinante sul tasso di inflazione a causa di alcune resistenze strutturali di quest'ultimo;

RILEVATO in particolare che, negli anni passati, gli effetti recessivi sono stati in qualche caso decisamente superiori ad ogni previsione, cosa del resto non facilmente evitabile se, come scrisse anni or sono lo stesso attuale Ministro Andreatta, la politica monetaria è uno strumento "i cui effetti sono difficilmente prevedibili";

CONVINTO che questo tipo di provvedimento pone nell'immediato e nel più vicino futuro un serio condizionamento al Piano nazionale a medio termine 1981-83 (con il quale appare alquanto contraddittorio, come del resto può evincersi dalle stesse dichiarazioni del Ministro del Bilancio La Malfa), Piano che dovrebbe rappresen-

tare, per l'intera economia italiana e quindi ovviamente anche per quella sarda, un importante punto di riferimento;

CONSAPEVOLE che, com'è purtroppo largamente noto, la Sardegna si dibatte da anni in una crisi economica acuta e lacerante, il cui aspetto più evidente è rappresentato dall'altissimo tasso di disoccupazione conseguente alle drammatiche difficoltà finanziarie della grande industria, ai problemi di crescita o in molti casi di semplice sopravvivenza della piccola industria o alla sostanziale stasi produttiva del settore agricolo, settore per di più che in quest'annata ha subito danni ingenti a causa delle note calamità naturali;

RILEVATO che le tre realtà produttive sopra descritte (grande industria, piccola industria, agricoltura) hanno un ruolo determinante nel sistema economico isolano, sistema nel quale, peraltro, il settore terziario rivolto ai servizi "interni" all'Isola, così come il settore turistico, sopportano da qualche anno le conseguenze di una notevole contrazione del tasso globale di crescita economica;

CONVINTO che i limiti all'accrescimento generale del credito, fissati dal provvedimento Andreatta in un più 13 per cento dal dicembre 1980 al dicembre 1981 appaiono estremamente penalizzanti in una regione come la Sardegna che denotava, anche nell'anno passato, uno tra i più bassi livelli, in Italia, del rapporto impieghi/depositi;

RILEVATO inoltre che l'eliminazione delle facilitazioni (non fissazione di un tetto) per i crediti al di sotto dei 130 milioni penalizzerà sicuramente il settore delle piccole imprese sarde (cui verrà fatta così pagare indistintamente la "colpa" del così detto "frazionamento del credito" operato dalle medie imprese soprattutto continentali per aggirare i limiti loro imposti), piccole imprese che dovrebbero perciò competere con le grandi in un indifferenziato mercato, e per di più ristretto;

ALLARMATO per il fatto che il congelamento al volume del credito in atto al 31 dicembre 1980 per il credito in lire (alle importazioni), destinato indirettamente a favorire le esportazioni, penalizzerebbe certamente il sistema della

grande industria presente in Sardegna, sistema basato, come è noto, sulla importazione di materie prime dall'estero, e che quindi gli effetti restrittivi sarebbero in Sardegna accumulati fra entrambi i tipi di industria (piccola e grande);

RILEVATO inoltre che tali effetti restrittivi andrebbero per di più ad aggiungersi a quelli, allo stato attuale invero assai gravi, prevedibili per la contrazione della spesa pubblica degli Enti locali che consegue dal secco taglio alla spesa anche in conto capitale operato già dal Governo con l'emanazione del contestato decreto legge n. 901/1980, oltre che a quelli che conseguono da una certa selezione automatica del credito legata ai problemi della ricostruzione delle zone terremotate;

CONSAPEVOLE che tutto ciò avrebbe nella nostra Isola pesantissime ripercussioni, sul piano economico come su quello sociale, potendo contribuire alla alimentazione di tensioni non facilmente sopportabili,

impegna la Giunta regionale

1) a compiere una risoluta azione di protesta con il Governo centrale perché questi si impegni a modificare rapidamente le disposizioni emanate in materia di credito, in modo tale che al Mezzogiorno e in particolare alla Sardegna non possa derivare pericolo alcuno di recessione economica;

2) a intraprendere tutti i passi ritenuti necessari perché, nell'interesse delle Comunità locali dell'Isola e dei loro amministratori vengano accolte le richieste che da questi ultimi provengono per una radicale revisione, in sede di conversione in legge del disegno di legge n. 901/1980, delle disposizioni quantitative in esso previste;

3) a sollecitare il Governo perché, così come era negli impegni, presenti alla approvazione entro il 31 marzo 1981 il Piano a medio termine che potrebbe costituire un valido punto di riferimento sia per l'economia isolana sia anche per il Piano triennale regionale, che con il primo potrebbe trovare sincronia esecutiva;

4) a riattivare con opportuni finanziamenti i fondi di rotazione regionali esistenti, allo scopo

di non far subire sensibili contrazioni al volume globale di credito erogabile nell'Isola. (46)

Mozione Marras - Angius - Barranu - Cardia - Corrias - Satta Gabriele - Schintu - Atzori Villio - Battolu - Cogodi - Orrù - Pintus - Pischedda - Saba Antonio - Satta Sebastiano - Tamponi - Uras sulla politica energetica in Sardegna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

RILEVATO che per perseguire un equilibrato e diffuso sviluppo delle attività produttive della Sardegna e per favorire una crescita civile della società isolana occorre una politica capace di garantire l'autosufficienza dell'approvvigionamento energetico, sia attraverso una seria politica di risparmio sia attraverso un piano di diversificazione delle fonti energetiche alternative e di promozione di quelle rinnovabili;

CONSTATATO che a causa di avarie persistenti alla centrale termoelettrica di Portovesme e al cavo sottomarino SACOIT, in Sardegna si sono già verificate gravi difficoltà nella produzione e distribuzione di energia;

TENUTO CONTO che la potenza installata in Sardegna, anche se le centrali producessero a pieno regime, non sarebbe sufficiente a soddisfare le attuali richieste di energia e a garantire la crescita dell'economia isolana;

CONSAPEVOLE della gravità e profondità della crisi nel settore dell'approvvigionamento delle materie prime, in particolare del petrolio, aggravata dalle vicende monetarie internazionali e dall'inflazione crescente che attanaglia l'economia del nostro Paese;

PREMESSO che il Piano energetico nazionale deve corrispondere alle necessità di cambiamento e di riequilibrio dello sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle condizioni del Meridione e della Sardegna;

PREMESSO, inoltre, che un piano energetico serio e credibile deve tener conto dei pericoli inerenti alla crescente scarsità di reperimento di energia ed al vertiginoso aumento dei costi e si deve quindi porre seriamente l'obiettivo di una riduzione dei consumi di petrolio, in particolare

attraverso:

1) uno sviluppo programmato delle fonti alternative (carbone e metano) e di quelle rinnovabili (idroelettriche, solari, geotermiche, eoliche, biogas);

2) la predisposizione di un adeguato piano di risparmio e di riconversione, soprattutto in Sardegna;

TENUTO CONTO delle ragioni indicate nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 6 febbraio 1980, dove non si ritiene né opportuna né necessaria la localizzazione e l'installazione di centrali nucleari in Sardegna;

RILEVATO che la Sardegna dispone, con il carbone Sulcis, di una fonte energetica di primaria importanza e che oggi, con l'approvazione da parte della Carbosulcis del piano di fattibilità, è possibile procedere alla riattivazione delle miniere carbonifere;

CONSIDERATO che la Sardegna, essendo esclusa dalla rete di metanizzazione che dovrebbe servire il Mezzogiorno del Paese, deve rivendicare la realizzazione di un piano per la gasificazione e la liquefazione del carbone Sulcis, che ridurrebbe tra l'altro i problemi ecologici connessi all'utilizzazione del carbone;

RILEVATO che nel quadro del necessario ed urgente rifinanziamento della Carbosulcis, pur dovendosi procedere ad una riduzione della partecipazione azionaria regionale nella Società, occorre garantire comunque la presenza qualificata della Regione nel Consiglio di amministrazione della Carbosulcis;

CONSTATATO altresì che esistono nell'Isola le condizioni ottimali per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare di quella eolica e di quella solare,

impegna la Giunta regionale

1) a predisporre il bilancio e il piano energetico secondo quanto stabilito dalle direttive per il programma pluriennale di sviluppo approvate dal Consiglio regionale;

2) a compiere una decisa azione per attuare il progetto Carbosulcis per l'estrazione di quattro milioni di tonnellate di carbone all'anno;

3) a svolgere un'azione incisiva presso il Governo e presso l'ENI anche sulla base di studi ampiamente elaborati (Piano WOCOL) e di positive esperienze già realizzate in varie parti del mondo (USA, Sud-Africa), perché sia avviata, attraverso la predisposizione di un piano per la gasificazione, la piena valorizzazione del carbone Sulcis;

4) a favorire, anche attraverso la proposta di appropriate misure di sostegno e di incentivazione, lo sviluppo dell'uso delle fonti rinnovabili;

5) a ricercare le possibilità di utilizzo dell'energia termica per impianti di teleriscaldamento, tenuto conto della disponibilità di fondi comu-

nitari per il concorso nel finanziamento di appositi piani;

6) a procedere con sollecitudine alla formazione di un gruppo di lavoro che indaghi sui modi e sui tempi di realizzazione su larga scala di impianti per l'utilizzo delle fonti rinnovabili con la predisposizione, in tempi brevi, di uno specifico ed adeguato studio;

7) a ricercare con gli Enti locali interessati le condizioni per l'autorizzazione a realizzare la centrale CIRRAS, ridimensionandone, comunque, la potenza installata, prevista nel programma dell'ENEL e ottenendo la contestuale garanzia di salvaguardare l'ambiente, il territorio, e le attività produttive prevalenti nella zona. (47)